

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

11° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	17
4 ^a - Difesa	»	28
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione	»	46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	59
10 ^a - Industria	»	61
11 ^a - Lavoro	»	68
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	71

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	77
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	79
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	83

CONVOCAZIONI	Pag.	84
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 8, C 21ª, 5º)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 2 luglio, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari i senatori Coco e Saporito, in sostituzione dei senatori De Cinque e Murmura, entrati a far parte del Governo. Pertanto, il senatore Coco è incaricato della relazione per la Regione Piemonte e il senatore Saporito è incaricato della relazione per la Regione Campania, per quanto attiene alla verifica dei risultati elettorali.

Il PRESIDENTE comunica quindi che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha richiesto gli originali dei certificati medici inseriti all'interno dei verbali di alcuni uffici elettorali sezionali. La medesima Procura aveva richiesto in precedenza le fotocopie dei suddetti certificati medici e tali fotocopie, autenticate, sono già state inviate dalla Giunta. Il Presidente ritiene preferibile trattenere agli atti gli originali dei documenti richiesti dalla Procura di Palmi, per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri: potrebbe comunque consentirsi di prendere visione di tali documenti presso gli uffici del Senato.

La Giunta unanime conviene ed incarica il Presidente di comunicare alla Procura della Repubblica di Palmi tale decisione.

Infine, la Giunta incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea concernente la domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Scivoletto e Moltisanti (Doc. IV, n. 1), esaminata nelle sedute del 17 e 24 giugno 1992, in sostituzione del senatore Casoli, entrato a far parte del Governo.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

- 1) Doc. IV, n. 5, contro il senatore Rognoni per il reato di cui agli

articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135, C 21^a, 5^o)

Il Presidente PELLEGRINO espone preliminarmente i fatti.

Dopo interventi dei senatori COCO, FILETTI, MAISANO GRASSI, COVI, SAPORITO, PREIONI, FRANCHI, FABJ RAMOUS, PINTO, COMPAGNA, DIONISI e MAZZOLA, nonché del PRESIDENTE, la Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Saporito di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) Doc. IV, n. 6, contro il senatore Pistoia per il reato di cui all'articolo 323, primo e secondo comma, del codice penale (abuso di ufficio).

(R 135, C 21^a, 6^o)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, la Giunta decide di rinviare l'esame.

3) Doc. IV, n. 7, contro il senatore D'Amelio per i reati di cui agli articoli 2 della legge 283/62; 15 e 21, primo e secondo comma, della legge 319/76; 3, terzo e quinto comma, del decreto-legge 397/88; 6, lettera d) e 25, secondo comma, del D.P.R. 915/82 (omessa richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione di carni; omessa richiesta di autorizzazione ad effettuare nuovi scarichi nelle acque; omessa comunicazione alla Regione della quantità e qualità dei rifiuti speciali; omessa tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali; omessa richiesta di autorizzazione alla installazione di impianto di innocuizzazione e eliminazione dei rifiuti speciali).

(R 135, C 21^a, 7^o)

Il Presidente PELLEGRINO espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore D'AMELIO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori COVI, PINTO, FRANCHI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore D'Amelio, prendono la parola i senatori MAZZOLA, FRANCHI, PINTO, FILETTI e MAISANO GRASSI, nonché il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GAVA

indi del Vice Presidente

CALVI

indi del Vice Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Spini, per l'interno Murrura e per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 10,10.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI(A 7, C 1^a, 4^o)

Il Presidente GAVA dà notizia dell'avvenuta costituzione della Sottocommissione per i pareri, che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 7 luglio scorso, risulta composta dal senatore Saporito, presidente, e dai senatori Acquarone, Barbieri, Calvi, Compagna, D'Alessandro Prisco, Guzzetti, Maccanico, Marchetti, Miglio, Pontone, Riviera e Ruffino.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia (283)

(Esame)

Riferisce sul disegno di legge il senatore CABRAS il quale, dopo aver ricordato che la Commissione si è già espressa favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità, sottolinea le motivazioni dell'intervento a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, dove l'aggravamento delle tensioni e lo stato di guerra civile rende possibile un incremento dei flussi migratori indirizzati anche verso il nostro paese. Il Governo è già intervenuto al fine di predisporre gli strumenti più idonei per realizzare iniziative umanitarie *in loco* e per partecipare ad iniziative internazionali di solidarietà. Tuttavia, poichè si prevede un ulteriore massiccio afflusso di

profughi dai territori della Croazia e della Bosnia, si è reso necessario un provvedimento che assicurasse la programmazione degli interventi e la previsione di stanziamenti adeguati. Occorre infatti evitare che si producano ritardi nella risposta politica ed amministrativa a tali emergenze, come è avvenuto nel caso dei profughi provenienti dall'Albania.

Passando ad esaminare gli articoli che compongono il decreto-legge n. 301, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 1, sottolineando il ruolo di coordinamento degli interventi attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri. La figura del Presidente del Consiglio risalterà ancora più nettamente, nell'ambito del provvedimento in discussione, con l'approvazione degli emendamenti governativi volti a sopprimere il riferimento al Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, incarico non più attribuito nell'attuale Governo; infatti tale riferimento verrà sostituito, ove occorra, con quello al Presidente del Consiglio. Il relatore illustra quindi brevemente l'articolo 2 (riguardante l'accoglienza degli sfollati), l'articolo 3 (autorizza la spesa di lire 125 miliardi per far fronte agli interventi straordinari) e l'articolo 4 che prevede, tra l'altro, che gli ordini di accreditamento dei fondi possano essere disposti anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il Governo ha presentato un emendamento che riformula il comma 2 di tale articolo, riguardante l'obbligo di predisporre rendiconti amministrativi semestrali da parte dei funzionari delegati ad impegnare e ordinare le spese, facendo riferimento alle competenze del Presidente del Consiglio. L'articolo 5 disciplina l'adozione di ordinanze nei casi di emergenza non fronteggiabili con i mezzi disponibili in via ordinaria e l'articolo 6 reca le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento. Dopo aver espresso un avviso favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo, il relatore sottolinea l'urgenza della conversione del decreto-legge, apprezzabile soprattutto per l'intento di introdurre criteri di programmazione e adeguati stanziamenti per far fronte ad una situazione la cui gravità è sotto gli occhi di tutti.

Dopo che il presidente GAVA ha comunicato che le Commissioni permanenti 3^a e 5^a hanno espresso pareri favorevoli sul provvedimento, si apre la discussione.

Il senatore SPERONI ravvisa una incongruità tra la disposizione che figura al comma 2 dell'articolo 2 (relativa al rilascio di un nulla osta provvisorio di ingresso nel territorio nazionale, valido sessanta giorni) e la previsione di una cadenza semestrale per la presentazione dei rendiconti amministrativi (comma 2 dell'articolo 4). Non si comprende infatti la ragione di un termine così dilatato, considerato che la previsione di un soggiorno limitato a sessanta giorni lascia prevedere che questo sia l'ambito temporale degli interventi disposti dal provvedimento all'esame. Chiede chiarimenti in proposito al rappresentante del Governo.

La senatrice BARBIERI ricorda che la sua parte politica si è espressa favorevolmente sul provvedimento all'esame già in sede di

valutazione della sussistenza dei requisiti di costituzionalità. Assodata l'opportunità degli interventi predisposti, si può tuttavia cogliere l'occasione del dibattito odierno per alcuni approfondimenti. In particolare, poichè il decreto-legge è stato emanato il 27 maggio, è probabile che i primi nulla osta provvisori siano stati concessi attorno a tale data e, pertanto, siano attualmente prossimi alla scadenza. Si pone quindi il problema di prevedere misure idonee ad evitare che si verifichino situazioni prolungate di permanenza sul territorio italiano, con il rischio che esse assumano carattere irregolare. Sarebbe inoltre opportuno che il rappresentante del Governo fornisse precisazioni circa l'istituzione dei centri di assistenza alle frontiere, previsti dalla legge n. 39 del 1990 ma, a quanto risulta, non ancora attivati.

Sarebbe anche auspicabile individuare forme di autorizzazione all'attività lavorativa rivolte ai destinatari del provvedimento all'esame, pur tenendo conto della previsione di una permanenza in Italia limitata nel tempo, al fine di evitare il radicarsi di situazioni di clandestinità e di sfruttamento. Sorgono infine alcuni dubbi circa la copertura del provvedimento. Si attinge infatti al fondo per gli interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero, di entità già di per sè assai ridotta e che dovrebbe essere destinato agli interventi ordinari previsti dalla vigente legislazione in materia di immigrazione.

Il senatore SAPORITO dichiara di apprezzare le motivazioni del decreto-legge, ispirato a principi di solidarietà. Esprime tuttavia perplessità sul riferimento a soggetti titolari di pubbliche funzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge. Tale dizione, infatti, potrebbe dare adito ad equivoci circa la competenza a disporre la spesa anche da parte di soggetti privati titolari di pubbliche funzioni. Chiede in proposito chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il senatore MARCHETTI, nel ricordare che la sua parte politica ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge all'esame, si associa alle richieste di chiarimento dei senatori Saporito e Barbieri.

Replicando agli intervenuti il relatore CABRAS constata che vi è un unanime consenso sui principi ispiratori del provvedimento. Il termine di validità di sessanta giorni, previsto per il nulla osta provvisorio di ingresso, deve essere riferito all'intento di consentire, dopo la permanenza presso i centri di accoglienza, il rientro in tempi brevi dei profughi nel territorio di provenienza. Qualora ciò non fosse possibile, si dovrà valutare quali misura assumere in base alla normativa vigente in materia di immigrazione. D'altra parte, coerentemente con le finalità del provvedimento volto a programmare organicamente gli interventi, è prevista una rendicontazione semestrale in considerazione dell'eventualità che i flussi migratori si realizzino in distinti momenti dell'anno, come peraltro è già accaduto per i profughi albanesi.

Per la copertura degli oneri finanziari si fa ricorso ad un fondo, a metà dell'esercizio finanziario, che non risulta in via di esaurimento. Sui

problemi relativi all'utilizzazione di tale fondo, il Governo potrà comunque riferire nel corso della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario SPINI ricorda che il decreto-legge n. 301 ha il fine di privilegiare la fornitura di aiuti a campi profughi situati in prossimità delle zone teatro di eventi bellici e comunque in territorio jugoslavo. Si spera pertanto di poter ridurre al minimo il numero degli sfollati, anche al fine di contenere gli oneri finanziari. È intenzione del Governo ricorrere all'Alto commissariato per i profughi e per i rifugiati politici delle Nazioni Unite e alla Croce rossa, nonché stabilire contatti con i Governi della Croazia e della Bosnia.

Per quanto concerne la situazione attuale, presso le prefetture di Trieste e di Gorizia sono attivati i centri di accoglienza che ospitano attualmente circa 1700 profughi, con un costo che si aggira attorno ai 3 miliardi di lire. Altri 3000 profughi, dotati di regolare permesso di soggiorno, risiedono in Italia presso parenti o amici, senza comportare oneri per l'erario. Con gli interventi previsti dal decreto-legge all'esame, si prevede di poter far fronte all'ingresso di altri 3600 profughi.

Per quanto riguarda le modalità della copertura finanziaria, il Sottosegretario fa osservare che l'Italia ha risposto ad un appello delle Nazioni Unite, stanziando fondi già destinati alla cooperazione internazionale. Per quanto riguarda l'utilizzazione del fondo relativo agli interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero, egli ricorda alla senatrice Barbieri che gran parte delle competenze in materia sono devolute alle Regioni.

Per gli interventi previsti dal provvedimento all'esame sono stati predisposti finora programmi comportanti spese per circa 18 miliardi, mentre altri fondi (circa un miliardo e mezzo) sono stati e saranno impiegati per l'invio di soccorsi a Sarajevo. Dopo aver richiamato brevemente quanto già precisato dal relatore circa il termine di sessanta giorni previsto per la validità dei nulla osta, egli dà conto brevemente degli emendamenti presentati dal Governo e raccomanda alla Commissione l'accoglimento del provvedimento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati.

La Commissione accoglie gli emendamenti 1.1, 3.1, 4.1, presentati dal Governo e sui quali il relatore si è già espresso favorevolmente.

Il senatore SAPORITO illustra quindi l'emendamento 4.2, da lui sottoscritto insieme al senatore PONTONE, mirante a precisare la natura esclusivamente pubblicistica degli organismi chiamati a dare attuazione agli interventi previsti dal provvedimento.

Segue una breve discussione alla quale partecipano i senatori ACQUARONE (propone di sostituire la dizione recata dall'emendamento 4.2 con quella, a suo avviso più precisa, di «soggetti pubblici»: subemendamento 4.2/1), SPERONI (conviene con le motivazioni dell'emendamento), D'ALESSANDRO PRISCO (esprime perplessità sulla proposta emendativa), RUFFINO (propone di ritirare l'emendamento) e SAPORITO (fa propria la proposta del senatore Acquarone).

Il sottosegretario SPINI esprime comprensione per l'esigenza rappresentata dai senatori Saporito e Pontone. Il Governo valuterà quindi l'opportunità di presentare all'Assemblea un emendamento, qualora ravvisi la necessità di precisare la formulazione del testo legislativo nel senso indicato dai presentatori dell'emendamento stesso.

Dopo che il senatore SAPORITO ha dichiarato di ritirare l'emendamento 4.2, rimane di conseguenza precluso il subemendamento 4.2/1 e la Commissione accoglie gli emendamenti 4.3 e 5.1, presentati dal Governo.

La Commissione conferisce quindi, all'unanimità, il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 283 e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Parere alla 2^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente di martedì 7 luglio.

Il relatore MAZZOLA dà lettura della bozza di parere da lui predisposta, che è corredata di alcune osservazioni, riferite agli articoli 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 25 ed al titolo VIII del decreto-legge, e che dà altresì conto anche delle opinioni espresse nel corso del dibattito, ma non condivise dalla maggior parte dei commissari.

Il senatore SPERONI ricorda che nella seduta di ieri ha sollevato dubbi sulla portata specifica dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*). Chiede pertanto di conoscere se tale disposizione assuma la possibilità che taluni atti vengano compiuti senza l'assistenza del difensore, nel qual caso violerebbe l'articolo 24 della Costituzione.

Il senatore CASTIGLIONE rileva che, già secondo le norme vigenti, taluni atti possono essere compiuti senza l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Il senatore MARTINAZZOLI nota che l'osservazione proposta dal relatore riguardo all'articolo 4 già contiene il riferimento ad una possibile violazione del diritto di difesa dell'imputato e già pertanto risponde alla preoccupazione del senatore Speroni.

Il senatore MAZZOLA evidenzia che l'osservazione da lui avanzata intende sollecitare la Commissione di merito a vagliare con attenzione la norma di cui all'articolo 4. |

Il senatore RUFFINO, pur ammettendo che le considerazioni svolte dagli oratori precedentemente intervenuti consentono di superare le perplessità da lui espresse sul comma 2 dell'articolo 4, suggerisce di inserire un richiamo alla Commissione di merito affinché essa valuti con attenzione se la norma risulti lesiva del diritto di difesa.

A giudizio del senatore MARTINAZZOLI la norma in questione va intesa nel senso che gli atti compiuti in assenza del difensore, che avrebbe avuto invece diritto di assistervi, sono affetti da nullità assoluta.

I senatori RUFFINO e TOSSI BRUTTI ribadiscono che l'articolo 4 può essere fonte di confusioni applicative e rischia di introdurre una norma pericolosa, in quanto ne deriva che, relativamente agli atti per i quali non è prevista l'assistenza del difensore, la fase istruttoria può protrarsi indefinitamente.

Il senatore MACCANICO rileva che - sebbene il termine per l'esercizio della delega ai fini dell'emanazione di norme correttive ed integrative del nuovo codice di procedura penale non sia ancora scaduto - il ricorso al decreto-legge è reso necessario proprio per il fatto che le norme contenute innovano radicalmente ai principi contenuti nella delega stessa. Si dichiara inoltre contrario a menzionare nel parere la presunta difficoltà di convertire il decreto-legge n. 306 nei termini costituzionali e ad introdurre osservazioni eccessivamente puntuali, che rischiano di invadere la competenza della Commissione di merito.

Anche il senatore COMPAGNA, il quale concorda con l'opportunità di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con osservazioni, ritiene si debba espungere ogni considerazione relativa alle scarse possibilità che ha il decreto di essere convertito nei termini costituzionali. Ciò anche allo scopo di evitare che la circostanza venga interpretata come influente sull'andamento dei lavori della Commissione.

Il senatore SALVI, pur condividendo l'impianto del parere, preferirebbe tuttavia che in esso figurassero talune condizioni, e segnatamente quella relativa alla necessità di evitare ogni lesione del diritto di difesa. L'uso di un provvedimento d'urgenza, titolo giuridico per sua natura precario, è fonte di perplessità che opportunamente andrebbero evidenziate. Da ciò la preferenza, già evidenziata dai componenti del suo Gruppo, per modifiche del nuovo codice operate attraverso un disegno di legge ordinaria, ovvero avvalendosi dei decreti delegati, non essendo ancora scaduto il termine per l'esercizio della delega.

Il senatore PONTONE non condivide la formulazione della bozza di parere, che a suo giudizio entra eccessivamente nel merito dei singoli articoli del decreto-legge. Nell'insistere sullo stato di emergenza nel

quale versa il Paese, che richiede contromisure adeguate, esprime l'auspicio che il provvedimento venga convertito tempestivamente.

Perplesso su alcuni punti della bozza di parere si dice il senatore CASTIGLIONE, e segnatamente su quelli che evidenziano presunte lesioni dei principi costituzionali. A tale proposito egli richiama le considerazioni già svolte nel proprio intervento di ieri, esprimendo netta contrarietà sulle osservazioni proposte con riferimento agli articoli 1, comma 1, 3, comma 3, e 4, che egli giudica eccessivamente severe. Formulando osservazioni molto puntuali la Commissione affari costituzionali rischia a suo avviso di sovrapporsi alle competenze spettanti alla Commissione di merito. Con riferimento, infine, alle censure espresse nei confronti degli articoli 14 e 15, recanti la revoca ai condannati dei benefici previsti dalla vigente normativa carceraria, egli nega che tali norme possano avere valore retroattivo. Anche i rilievi formulati a proposito dell'articolo 25 non possono a suo giudizio essere condivisi.

Il senatore MARCHETTI, dopo aver ricordato che il suo Gruppo ha ritenuto in radice insussistenti i presupposti costituzionali del decreto-legge n. 306, ritiene che la bozza di parere presenti una contraddizione di fondo: alcune delle semplici osservazioni in esso contenute sono infatti di tale portata che dovrebbero impedire *tout court* l'espressione di un parere favorevole.

Secondo il senatore MARTINAZZOLI occorre trasmettere alla Commissione di merito un parere con alcune osservazioni. Vero è, infatti, che il provvedimento in esame incide profondamente sul modello del nuovo processo penale. Il parere formulato dalla Commissione affari costituzionali acquista comunque grande rilievo, se teso ad invitare la Commissione di merito a valutare la congruità e la legittimità di alcune delle norme in esame.

Replica agli intervenuti, a nome del Governo, il sottosegretario MURMURA, esprimendo compiacimento per il lavoro condotto dalla Commissione, che, in più momenti del dibattito, ha peraltro superato a suo avviso i limiti dell'articolo 40 del Regolamento. Pur non avendo partecipato all'elaborazione del decreto-legge, egli ritiene che esso costituisca una risposta doverosa, e ancora tiepida, alla necessità di difesa dello Stato e delle istituzioni nei confronti della criminalità, necessità riconosciuta da tutte le forze politiche. Il provvedimento in conversione muove inoltre dalla necessità di dare seguito alla giurisprudenza della Corte costituzionale, più volte intervenuta sulle norme del nuovo codice di procedura penale, e da ultimo con la sentenza n. 255 del 1992, che ha riconosciuto l'illegittimità dei commi 3 e 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

Alcune osservazioni contenute nel parere non lo trovano favorevole. Se, ad esempio, la Commissione fosse davvero convinta che le norme

del decreto-legge ledono il diritto di difesa, dovrebbe farne oggetto di una specifica condizione, e non di una semplice osservazione. Con riferimento alla censura espressa riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera b), pur ricordando di non aver mai difeso con particolare calore le norme del nuovo codice, fa notare che comunque, anche con le modifiche apportate, viene efficacemente tutelato il diritto alla difesa. Maggiori perplessità potrebbero essere semmai espresse con riferimento alla lettera a) dello stesso comma, che consente alla polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, di riferire al pubblico ministero non più entro 48 ore, bensì «senza ritardo». Tale norma è stata peraltro condivisa dall'Associazione nazionale magistrati, ma la relativa osservazione, data la sua portata, finirebbe per costituire una sostanziale condizione alla Commissione di merito. Dopo aver respinto le preoccupazioni manifestate con riferimento agli articoli 9, 10 e 11, il rappresentante del Governo conviene sui rilievi avanzati a proposito dell'articolo 12 in materia di armi. Anche a suo giudizio la norma andrebbe modificata, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di comunicazione giornaliera, da parte di commercianti di armi, delle quantità delle armi vendute, prevedendo piuttosto una sorta di autorizzazione all'acquisto di armi od esplosivi. La censura relativa alla presunta retroattività delle norme contenute agli articoli 14 e 15 va poi respinta, in quanto trattasi di norme processuali, e non sostanziali. Nel ricordare che molte critiche si sono appuntate sulla disomogeneità del titolo VIII, concernente l'organizzazione dell'Ufficio centrale della giustizia minorile, rispetto alla restante parte del decreto-legge, egli rileva che tale comparto meriterebbe una più attenta riflessione da parte del Parlamento, considerato che i giovani costituiscono la punta di diamante delle organizzazioni criminose, anche per la sostanziale impunità di cui godono. Si tratta perciò di un settore che va fortemente rilanciato sul piano operativo. Il Governo ovviamente auspica di non dover reiterare il provvedimento, del quale raccomanda la conversione nei termini costituzionali.

Il relatore MAZZOLA sottopone alla Commissione una nuova bozza di parere, che raccoglie le modifiche sollecitate nel corso del dibattito.

I senatori SALVI e MARCHETTI si dicono contrari al parere sottoposto, che, con le modifiche apportate, finisce con il depotenziare le osservazioni in esso originariamente contenute, ed innanzi tutto quella relativa alla lesione del diritto di difesa, costituzionalmente stabilito.

Contrario si dichiara anche il senatore PONTONE, a giudizio del quale il decreto-legge n. 306 risponde pienamente alle norme costituzionali ed è necessitato dall'esigenza di arrestare il degrado esistente in alcune regioni, sottratte sostanzialmente dall'autorità dello Stato.

La Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (417)

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il disegno di legge il relatore RUFFINO, in quale avverte preliminarmente che il provvedimento è alla sua quarta versione e risponde in molte delle sue disposizioni alla finalità di prorogare termini già scaduti. Le ragioni della necessità di una proroga si possono individuare in vario modo nell'inefficienza dell'azione amministrativa, nei termini eccessivamente ridotti stabiliti originariamente dal legislatore nonchè in una insufficiente opera di delegificazione. Ricordato che l'articolo 40 del decreto-legge eleva il limite alla emissione di titoli pubblici, richiama l'attenzione della Commissione su numerose altre disposizioni di rilievo sociale, come - a titolo esemplificativo - quelle concernenti le provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro (articolo 17) ovvero il rifinanziamento dell'Artigiancassa (articolo 18). Conclude raccomandando alla Commissione di esprimersi in senso favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 325.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARCHETTI rileva che il decreto-legge non presenta un oggetto omogeneo e nemmeno corrispondente al titolo, in violazione quindi dei requisiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988. L'urgenza delle disposizioni è poi in molti casi provocata dall'inerzia stessa delle pubbliche amministrazioni, altre volte l'urgenza medesima è assolutamente carente (cita il caso dell'articolo 9, relativo alla gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli). Conclude anticipando quindi il voto contrario della propria parte politica.

Anche il senatore SPERONI dichiara il proprio voto contrario sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge.

La senatrice BARBIERI, nel manifestare il proprio avviso contrario, osserva che il provvedimento raccoglie una somma annuale di ritardi ed inefficienze della pubblica amministrazione. Le mere proroghe di termini sono commiste ad altre misure specifiche, talvolta contemplate in separati disegni di legge. Si sofferma quindi sull'inopportunità delle gestioni fuori bilancio, di cui all'articolo 39, aspetto che suscita preoccupazioni anche sotto il profilo della moralità della spesa pubblica.

Il senatore PONTONE ribadisce la propria contrarietà al decreto-legge, espressa anche nei confronti delle sue precedenti versioni.

Il senatore SAPORITO dichiara invece il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, riservandosi di presentare un emendamento, nel corso dell'esame del merito, relativo alla proroga dei termini per l'istituzione di aree metropolitane.

Il relatore RUFFINO avverte a questo proposito che il Governo ha presentato un apposito disegno di legge (A.S. n. 395), il quale potrà opportunamente essere abbinato al disegno di legge n. 417.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI, nel rimettersi alle considerazioni espresse dal relatore, sottolinea l'urgenza delle misure contenute nel decreto-legge e raccomanda la Commissione di esprimersi favorevolmente.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 325, è approvata a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 1^a, 5^o)

Il senatore SAPORITO avverte che, su richiesta del senatore Marchetti, la Sottocommissione per i pareri ha rimesso all'esame della Commissione plenaria il parere sui seguenti disegni di legge di conversione: n. 278, in materia fiscale; n. 279, in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero; n. 327, sulla Serbia ed il Montenegro; n. 383, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia; n. 393, di proroga della durata in carica degli amministratori straordinari delle USL; n. 394, in materia fiscale; n. 434, in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate. Il senatore SAPORITO segnala quindi la necessità di procedere quanto prima all'esame dei menzionati disegni di legge, alcuni dei quali figurano iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea per la corrente settimana.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori SAPORITO, BARBIERI, MAZZOLA e SPERONI, la Commissione conviene di tenere una apposita seduta domani, giovedì 9 luglio 1992, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 12,20.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia (283)

Art. 1.

Al comma 4, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio», sopprimere le parole: «o, per sua delega, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione»,.

1.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione» con le parole: «Il Presidente del Consiglio».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione» con le parole: «il Presidente del Consiglio».

4.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche a mezzo dei prefetti o di soggetti titolari di pubbliche funzioni» con le parole: «a mezzo dei prefetti o di altri pubblici organismi».

4.2

SAPORITO, PONTONE

All'emendamento 4.2 sostituire le parole: «pubblici organismi» con le altre: «soggetti pubblici».

4.2/1

SAPORITO, PONTONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dal Presidente del Consiglio ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione.»

4.3

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione,» con le parole: «il Presidente del Consiglio».

5.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

indi del Vice Presidente

DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prende la parola il senatore BRUTTI, il quale, del decreto-legge in titolo, pone in evidenza il fragile e discutibile sostrato politico che informa di sé l'intero testo, viziato già dalla natura emergenziale dell'intervento legislativo. Il Governo ricorre, per l'ennesima volta, allo strumento del decreto, che con ogni probabilità non riuscirà a convertire nei tempi costituzionali; decreto tanto più discutibile se si tiene conto dello stato di incertezza giuridica in cui vengono calati i magistrati, chiamati ad amministrare giustizia applicando norme di rito in vorticosa mutazione.

Premessa la netta opposizione alla disposizione di cui all'articolo 25, comma 1 (controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità organizzata), contesta la modificazione profonda apportata al regime processuale quale era stato introdotto con grandi speranze attraverso la legge delega del 1987.

Reputa inutile l'appesantimento legislativo che globalmente si determina e addirittura controproducente l'inasprimento di sanzioni. Passa quindi alla disamina dell'articolo 4, il quale improvvidamente riscrive l'articolo 347 del codice di rito; in particolar modo critica l'introduzione di criteri fin troppo elastici in favore della polizia giudiziaria e preannuncia, pertanto, la netta contrarietà della sua parte

politica, che tuttavia non si chiuderà in una opposizione preconcepita, ma al contrario cercherà ogni possibile punto di incontro per una riformulazione più appropriata del testo. Anche nei confronti del nuovo testo dell'articolo 348 dichiara di non poter lesinare critiche, in quanto esso rappresenta un arretramento sul piano della cultura giuridica, comprime l'importanza delle direttive del pubblico ministero nell'assicurazione delle fonti di prova e ammette, viceversa, una libertà di iniziativa della polizia giudiziaria, quale era scomparsa dopo l'abrogazione del codice Rocco, che espressamente la contemplava attraverso il celebre articolo 219.

Si mostra altresì perplesso nei confronti dell'articolo 6, comma 4, del decreto, che, modificando l'articolo 431 comma 1 del codice di rito ammette che il fascicolo per il dibattimento possa essere formato anche dai verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria. Se è chiaro l'intendimento pratico e la finalità di accelerare i tempi, troppo forte è il timore della lesione dei principi costituzionali di garanzia e quindi il giudizio è negativo.

Senza soffermarsi sulle modifiche al codice penale e a quelle relative alle disposizioni in materia di armi, su cui pure bisognerà meditare in sede di votazione dell'articolato, il senatore Brutti incentra la sua attenzione sul Titolo III (Nuove misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia) ed esprime il timore che tale normativa possa in breve volgere di tempo rivelarsi poco efficace e al contempo foriera di sospetti di arbitrarietà in sede applicativa, come ad esempio nel caso dell'articolo 13, comma 1, che introduce la custodia di persone detenute in luoghi diversi dagli istituti penitenziari.

In ordine poi al Titolo IV (Norme in materia penitenziaria) contesta in particolare l'articolo 15, relativo al divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata, giacché si introduce una severità retroattiva e indiscriminata che favorisce, certo involontariamente, gli interessi mafiosi. Si dichiara poi perplesso, con riferimento all'articolo 16 (Colloqui investigativi), nei confronti della posizione del procuratore nazionale antimafia, del quale bisogna sottolineare la valenza di giudice e non invece attribuirgli compiti propri della polizia.

Dopo aver criticato anche l'articolo 21, che riscrive il comma 7 dell'articolo 110 dell'Ordinamento Giudiziario, quale modificato da ultimo con la legge 321 dello scorso anno, giacché fissa impropriamente un'eccezione dai confini troppo vaghi, oltre tutto potenzialmente lesiva del principio del giudice naturale, il senatore BRUTTI invita la Commissione a tener conto in sede di esame dell'articolato delle istanze, spesso convergenti, emerse dalle segnalazioni pervenute dalla dottrina e dal mondo degli operatori del diritto.

Nel chiedere al Governo di tenere in debito conto le critiche, pur radicali, della sua parte politica, preannuncia la presentazione di emendamenti aventi ad oggetto sia l'insano rapporto tra mafia e politica - per cui l'articolo 416 bis del codice penale dovrà essere applicato anche all'attività intimidatoria finalizzata all'acquisizione di voti - e l'altrettanto insano rapporto tra mafia ed economia - attraverso una più rigorosa disciplina per la confisca dei beni di provenienza illecita e una riscrittura delle norme repressive dell'usura - sia la concentrazione

delle sedi giudiziarie competenti per le indagini sui reati mafiosi e una nuova disciplina per l'effettiva protezione di chi collabora con la giustizia.

Il senatore BALLESI prende spunto dalla recente giurisprudenza costituzionale, che intervenendo sui principi ispiratori dell'intero codice (ed in particolare sul problema della non dispersione dei mezzi di prova) ha posto il legislatore di fronte alla necessità di assumere scelte di non poco momento. Il Governo ha approfittato del varco apertosi per effettuare un'operazione di politica del diritto ben precisa, sulla quale bisogna opportunamente riflettere. Con la sentenza n. 24 del gennaio di quest'anno non solo si è dichiarata l'illegittimità dell'articolo 195, comma 4, del codice di rito (e della legge delega nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni) ma ha sollecitato oltre misura la tenuta del codice stesso in uno dei suoi aspetti qualificanti. Dichiarò di condividere tale scelta, anche perchè quel comma 4 non rientrava nelle ipotesi di incompatibilità, quali fissate nell'articolo 197 del medesimo codice. Pari rispetto meritano le successive sentenze nn. 254 e 255 del giugno di quest'anno, con le quali si è dichiarata l'illegittimità parziale degli articoli 500 e 513 del medesimo codice.

Ciò premesso, si impone al legislatore, recepite anche le posizioni espresse dall'Associazione nazionale magistrati, dai componenti della Commissione Pisapia e dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali, la scelta di non poco momento fra abbattere i principi accusatori che avevano ispirato il legislatore del 1987 e accogliere la scelta del Governo, che ha operato un'equazione giuridica fra le scelte emergenziali compiute nella lotta contro il terrorismo e le attuali scelte nella lotta contro la mafia.

Si dichiara infine favorevole all'istituzione di un comitato ristretto.

Prende successivamente la parola la senatrice SALVATO per lamentare in primo luogo il susseguirsi, negli ultimi anni, di interventi di emergenza in materia penale adottati con decreti-legge e troppo spesso approvati ricorrendo al voto di fiducia.

Destà inoltre vivo sconcerto l'incapacità di chi siede al Governo di dare attuazione a leggi che, nella fase di elaborazione, erano state proclamate indispensabili: basti pensare alla vicenda della direzione nazionale antimafia, il cui titolare non è stato ancora nominato a causa di un veto di natura politica.

D'altra parte non si possono contrabbandare per situazioni contingenti di emergenza quelle cui s'intende far fronte con il decreto-legge all'esame: la mafia e la camorra costituiscono purtroppo una stabile realtà, una sorta di Stato nello Stato che controlla parte del territorio nazionale. Non si può pensare di combattere efficacemente contro simili organizzazioni senza uno sforzo reale per recidere il loro intreccio con determinati settori del mondo politico ed economico.

Il provvedimento all'esame è di portata complessiva davvero preoccupante: incide pesantemente sia sulla formazione delle prove che

sui poteri del pubblico ministero e della polizia giudiziaria; affievolisce la presunzione di innocenza; mette in crisi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e, in definitiva, incrina i cardini dell'ordinamento processuale vigente, che viene riportato più indietro anche rispetto al sistema di garanzie delineate già dal codice Rocco, per non parlare di quelle contenute nella riforma del 1988.

Inoltre il decreto-legge reca disposizioni particolarmente odiose in ordine al regime carcerario, laddove colpisce retroattivamente proprio coloro che, dopo anni, non hanno più alcun legame con le organizzazioni criminali ma, per questa stessa ragione, non sono più in grado di essere utili quali collaboratori per la giustizia.

Inoltre, tutto il titolo relativo all'Ufficio centrale per la giustizia minorile è assolutamente eterogeneo rispetto al resto del provvedimento e dovrebbe formare, semmai, oggetto di un nuovo disegno di legge.

Saggezza avrebbe voluto che lo stesso Governo, di fronte alle prese di posizione, che da ogni parte si sono registrate, prendesse l'iniziativa di ritirare il decreto, la cui normativa ha bisogno di una radicale riscrittura per essere accettabile. Così non è stato ma, almeno, sembra prevalere l'opinione favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, quale presupposto di un'ampia rielaborazione: il Gruppo di Rifondazione comunista si riserva di valutare i risultati cui il comitato perverrà, facendo presente sin da adesso che, qualora essi fossero inadeguati, nel seguito dell'esame farà ricorso a tutti i mezzi regolamentari a propria disposizione per impedire la conversione in legge del provvedimento.

Il senatore BARGI, pur rendendosi conto delle motivazioni di ordine politico e sociale che hanno mosso il Governo ad adottare il decreto-legge, ritiene di dover porre l'accento sui non lievi problemi, di carattere tecnico e giuridico, che le nuove norme presentano.

Non si deve dimenticare che la riforma del 1988 ha inteso, in conformità ai principi della Costituzione, dotare l'ordinamento giuridico italiano di un processo penale ispirato al modello accusatorio, anche se con rilevanti correttivi. Non sembra accettabile che, a pochi anni di distanza, i principi così solennemente affermati vengano in larga misura intaccati attraverso un provvedimento d'urgenza che si vuole giustificare con la necessità di ridare coerenza ad un sistema mutilato da tre successivi interventi della Corte Costituzionale.

In realtà tale motivazione non può essere condivisa: il decreto-legge va ben al di là di quanto affermato dalla Corte non solo nei dispositivi ma anche nelle motivazioni delle tre pronunce che, giova ricordarlo, hanno argomentato sulla base del criterio di evitare la dispersione dei mezzi di prova e del principio di ragionevolezza. Sulla base delle sentenze nn. 24, 254 e 255 del 1992, dunque, si sarebbe dovuto rimodellare adeguatamente la normativa ma senza sconvolgerla, senza tradire il principio dell'oralità e senza travolgere la dialettica delle parti che costituisce il cardine del rito accusatorio. Oggi invece si rischia di assegnare al processo l'improprio ruolo di strumento di politica criminale anziché di mezzo neutrale di accertamento dei fatti.

Ciò non toglie che, attraverso opportuni emendamenti, sia possibile circoscrivere il campo della normativa in modo che essa tenga sì conto

delle difficoltà di formazione della prova riscontrate nella pratica del nuovo rito ma faccia salvo per quanto possibile il principio della dialettica probatoria. È auspicabile che su questa strada si avvii il comitato ristretto, che dovrebbe anche correggere alcune distonie sistematiche rilevabili nella normativa: si pensi al fatto che - nel momento in cui si consente l'esibizione come prova di elementi raccolti nella fase delle prime indagini - non si è provveduto ad anticipare al primo atto di indagine il momento della comunicazione all'indagato della informazione di garanzia.

In tale prospettiva di modificazione del decreto potranno fra l'altro risultare molto utili le articolate proposte elaborate dalla Unione delle camere penali.

Dopo essersi soffermato analiticamente sulle singole disposizioni contenute nel titolo I e II del decreto-legge il senatore Bargi conclude sottolineando la pericolosità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, della eventuale opzione a favore di un regime processuale differenziato per i reati di criminalità organizzata, ed auspica che il costituendo comitato ristretto, prima di procedere ad elaborare proposte di modifica, ascolti anche l'opinione dei componenti della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia.

Prende quindi la parola il senatore GRECO, sottolineando come ben prima della strage di Capaci, che si è voluta indicare quale ragione determinante della emanazione del decreto-legge n. 306, già si fosse determinata, con le sentenze della Corte costituzionale nn. 24, 254 e 255 del 1992, una modifica sostanziale dell'equilibrio normativo del nuovo codice di procedura penale.

Con il decreto-legge il Governo ha ritenuto di dover procedere sulla strada indicata dalla Consulta, recependo l'insistente richiesta dell'opinione pubblica di avere a disposizione strumenti processuali e penali meno ispirati al garantismo e più orientati a difesa degli interessi della collettività. È infatti incontestabile che i quotidiani omicidi che si verificano in alcune regioni ed il controllo territoriale di molte zone del Sud da parte della criminalità organizzata, l'assoggettamento degli operatori economici alle intimidazioni, l'infiltrazione dei mafiosi nelle pubbliche amministrazioni, tutto ciò impone che le autorità dello Stato diano risposte pronte ed efficaci e, quindi, siano dotate di strumenti adeguati.

Lo schema processuale delineato nel 1988 si è dimostrato, nella realtà operativa, inadeguato rispetto alla criminalità organizzata. La strage di Capaci è solo l'ultimo e più clamoroso episodio di una lunga serie che ha reso evidente come i meccanismi processuali del nuovo codice, con le diffuse preclusioni all'utilizzo nel dibattimento degli elementi di prova acquisiti nelle precedenti fasi processuali, conducessero fatalmente ad assoluzioni che rappresentavano, ad un tempo, un insuccesso degli investigatori ed uno stimolo per i criminali, sempre più consapevoli di quanto fosse alta la probabilità che, ancorchè venissero sottoposti a procedimento penale, nessuna sanzione sarebbe stata in concreto loro comminata.

Il decreto-legge si muove in questa direzione e ne deve essere quindi apprezzato lo spirito di fondo e l'impianto generale, salvo

verificare se alcune norme siano inopportune o siano andate troppo in là rispetto alle esigenze che si intendevano tutelare, ma sempre partendo dalla constatazione che occorre superare quei formalismi giuridici che nel nuovo codice, senza garantire maggiormente il cittadino, hanno consentito di paralizzare un efficace accertamento della verità nel dibattimento ed hanno talora posto il giudice nella angosciosa situazione di aver raggiunto la prova morale e tecnica della colpevolezza, ma di dover prosciogliere perchè determinati atti erano inutilizzabili.

In conclusione, pur condividendo l'esigenza di introdurre gli opportuni correttivi ad un testo che è lungi dall'essere pienamente soddisfacente, il senatore Greco non ritiene di concordare intergalmente con quanto ha affermato, a nome della sua parte politica, il senatore Brutti, la cui critica si è appuntata oltrechè sulle singole disposizioni anche sulle linee di fondo del provvedimento.

Il senatore ROMEO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento al senatore Pinto per il contenuto e lo stile della sua esauriente relazione, sottolinea in primo luogo la difficoltà di tradurre le critiche che da ogni parte sono venute al testo del decreto-legge in positive proposte di emendamento tali da registrare un'ampia convergenza delle forze politiche.

Non si deve però dimenticare che l'intento del Governo è stato quello di concedere alle forze dell'ordine ed alla magistratura strumenti di intervento più incisivi in regioni che, per generale ammissione, sono ormai in gran parte sotto il controllo delle organizzazioni criminali: ecco perchè è auspicabile che il decreto-legge venga emendato ma non posto in discussione nelle sue linee fondamentali, nella consapevolezza che l'esigenza di tutelare la libertà dell'individuo deve contemperarsi con l'altra, di difendere la società dall'offensiva criminale.

In conclusione il senatore Romeo auspica che - oltre agli interventi recati dal decreto - sia quanto prima adeguatamente finanziato quel programma di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, che tuttora segna il passo e che costituisce un importante presupposto per lo snellimento del servizio della giustizia, ed invita la Commissione a riflettere circa l'opportunità di prevedere, per alcune delle norme in discussione, precisi limiti di efficacia temporale.

Il senatore COVI esordisce rammentando come la legge 400 del 1988 (di riforma della Presidenza del Consiglio) abbia opportunamente contemplato fra i requisiti per l'emanazione di un decreto-legge la specificità e l'omogeneità dei contenuti di esso rispetto al titolo del medesimo: ebbene, non senza rammarico, deve notare come il decreto in titolo non risponda ai requisiti previsti dalla menzionata legge 400.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, e preso spunto in particolare dalla pur condivisibile dichiarazione di illegittimità nei confronti dell'articolo 503 del codice di procedura, nota come dall'attuale miscela di rito inquisitorio e di rito accusatorio scaturisca un funzionamento insoddisfacente dell'intera macchina giudiziaria, acuito dalla scarsità di fondi che il Governo mette a disposizione della giustizia. Imputa in particolare al Ministero della Giustizia l'incapacità a

gestire le strutture che da esso dipendono dal punto di vista organizzativo. Stigmatizza in particolar modo la circostanza per cui nonostante il clamore e l'impegno profuso dal Parlamento non sia stata ancora completamente attivata la direzione investigativa antimafia e non ancora nominato il Procuratore nazionale antimafia.

Con riferimento, poi, al contenuto del decreto deve notare che vi è qualcosa di fragile nel sistema processuale entrato in vigore il 24 ottobre 1989: infatti, non si può altrimenti spiegare come un'esperienza poco più che biennale abbia dimostrato l'inadeguatezza della normativa con riferimento alla criminalità organizzata, che quotidianamente si alimenta in un ambiente dominato dall'omertà e dalle intimidazioni sempre più spietate. Dichiarò di condividere del decreto il nuovo taglio politico apportato al regime delle prove: insistere infatti nel volere creare la prova nell'oralità del dibattimento, principio-cardine del processo penale accusatorio, in un ambiente siffatto è del tutto chimerico e insistere in tale impostazione avrebbe significato non volersi discostare da un'impostazione astratta e troppo teorica, quale quella che ha dominato la legge-delega del 1987.

Il ricorso al Comitato ristretto - la cui istituzione è opportuna, vista la spropositata portata normativa del decreto - dovrà permettere di valutare con estrema attenzione l'esigenza di adeguare gli stimoli della Corte costituzionale con i principi di fondo dell'ordinamento italiano. Non si può, oltretutto, negare l'opportunità di un intervento in tema di regime probatorio, perchè troppo spesso si è dovuto, in tempi recenti, assistere alla dispersione delle prove ed alla vanificazione delle indagini della polizia giudiziaria, e ciò in nome di un vacuo supergarantismo che non tiene in debito conto il dovere dello Stato di diritto di garantire l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini, troppo spesso esposti all'assalto impietoso di organizzazioni criminali avide e feroci che dominano su una parte del Paese.

Con particolare riferimento al Capo II del Titolo I, pur condividendo il rafforzamento degli spazi di indagine della polizia, il senatore Covi si mostra perplesso circa il superamento del limite temporale delle 48 ore entro le quali la polizia era tenuta ad informare il Pubblico Ministero: oltretutto, la formula adottata dal Governo - in forza della quale la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce «senza ritardo» al Pubblico Ministero - non incide sul termine di sei mesi o di un anno e, quindi, può pericolosamente comprimere il tempo per l'ultimazione delle indagini preliminari. Del medesimo Capo II dichiara di condividere all'articolo 4 il comma 2, nella parte in cui si modifica il comma 3 dell'articolo 348 del codice di rito, giacchè consente maggiore iniziativa alla polizia giudiziaria e la responsabilizza, mentre il controllo del P.M. non viene meno in quanto deve essere comunque informato delle nuove fonti di prova delle quali la polizia viene a conoscenza.

A proposito della differenziazione dei termini delle indagini preliminari, reputa poco pratico conservare la differenziazione con i reati di criminalità organizzata, perchè sembra più giusta una uguale espansione temporale, al fine di evitare che i magistrati concentrino la loro attenzione su processi con termine a sei mesi, in danno dei processi con termine a dodici mesi.

Esprime apprezzamento per l'introduzione di nuovi reati contro l'amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 11 del decreto, mentre auspica un'attenta riflessione sulle disposizioni in materia di armi, di cui all'articolo 12, norma riguardo alla quale sarà opportuna l'introduzione di emendamenti.

Conclude esprimendo un sostegno, in linea di principio, alle disposizioni introdotte nel Titolo III e nel Titolo IV del decreto.

Il sottosegretario DE CINQUE, in relazione ad un fondamentale impegno con il ministro di Grazia e Giustizia, si dichiara costretto ad allontanarsi dalla Commissione.

Il senatore PREIONI, prendendo spunto dall'ampio spettro di fini osservazioni giuridiche udite nelle sedute di ieri e di oggi, si dichiara disorientato e non anticipa pertanto quale sarà il suo atteggiamento in sede di voto sul testo del decreto. Come cittadino auspica soluzioni ragionevoli e condanna il ricorso così frequente al decreto-legge che ingiustamente espone gli operatori del diritto allo studio di troppo frequenti stratificazioni successive di norme nella medesima materia. La certezza del diritto scaturisce anche dalla stabilità delle norme processuali: auspica dunque un'inversione di tendenza.

Il senatore MOLINARI nota come l'indignazione del cittadino non trovi nelle iniziative del Governo - ed in particolare nel decreto-legge n. 306 - le debite risposte. Non resta infatti chiaro se lo Stato sia in grado di affrontare alla radice la complessità del fenomeno criminale che attanaglia il Paese. Del resto, lo stesso ricorso alla decretazione d'urgenza, in quanto interferenza funzionale, lede il ruolo legislativo attribuito dalla Costituzione al Parlamento.

Non crede che il testo in discussione sia in grado di combattere la mafia, e teme che il prezzo giuridico che si paga con il decreto in titolo sia troppo elevato, giacchè si comprimono gli spazi culturali del processo penale, in favore di vantaggi per lo più apparenti.

Non comprende le ragioni delle innovazioni apportate al codice di rito; la pressione diffusa nel Paese per un inasprimento delle pene - ravvisabile già solo da un serpeggiante desiderio di pena capitale - dimostra un preoccupante cedimento sul piano dei valori, del quale il Governo non deve farsi portatore. Il decreto-legge subisce purtroppo una spinta controriformista ad opera dei numerosi oppositori del nuovo processo penale ed esprime il cedimento politico di fronte alla suggestione, occulta ma presente in alcune forze politiche, di comprimere gli spazi di autonomia ed indipendenza della magistratura: ciò trova conferma nel desiderio, non realizzato, per fortuna, di alcune forze politiche di ingabbiare la libertà del pubblico ministero.

La sua contrarietà al decreto, che si concretizzerà in emendamenti, si accentua di fronte all'evidente abbassamento del livello di civiltà giuridica. Auspica una grande attenzione nello scrivere la normativa per la protezione per coloro che collaborano con la giustizia ed invita il Governo a ritirare il decreto, della cui emanazione non può dirsi certo orgoglioso.

Il presidente DI LEMBO comunica l'avvenuta emissione, da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, dei prescritti pareri, entrambi favorevoli con osservazioni.

Interviene poi la senatrice CAPIELLO che sottolinea in primo luogo il tono elevato del dibattito e lo spirito di estrema disponibilità che è emerso dalle dichiarazioni di tutti gli oratori.

Occorre a suo avviso eliminare ogni equivoco circa una presunta volontà del Governo e del Ministro Martelli di stravolgere, con il decreto-legge, il vigente ordinamento processuale penale. Analogamente non si deve enfatizzare la critica nei confronti di una certa eterogeneità di contenuti del provvedimento, che ragioni di opportunità hanno evidentemente consigliato di integrare anche con le norme sull'ufficio centrale per la giustizia minorile e sugli aumenti di organico della polizia penitenziaria: anzi, per parte sua avrebbe ben visto anche l'inserimento delle attese disposizioni per la piena equiparazione del trattamento penitenziario dei minori a quello dettato per gli adulti.

In ogni caso le sembra che l'argomento centrale dell'intervento del senatore Greco non possa che trovare consenso: vi è l'oggettiva esigenza di conciliare, anche con opportune modifiche della disciplina processuale, la tutela della libertà degli individui con la difesa della società dalla aggressione delle organizzazioni criminali.

Quanto alla necessità, da più parti posta in luce, di far venire meno le connessioni fra gli ambienti della mafia e della camorra ed alcune componenti del mondo degli affari e della politica, si tratta di un'esigenza senz'altro prioritaria, ma che potrà essere soddisfatta solo con altre iniziative come la revisione della disciplina del finanziamento dei partiti, la modificazione delle procedure per l'aggiudicazione e la gestione degli appalti, la riforma dei sistemi elettorali.

Tutto ciò non toglie che il provvedimento risenta negativamente della complessità e della difficoltà della materia trattata, materia che - fra l'altro - non è di sola competenza del Ministero della Giustizia ma anche di quello dell'Interno, il che non può che aver reso ancora più complessa la procedura di elaborazione del testo. Si tratta dunque di una normativa perfettibile, per esaminare la quale è generale convinzione sia necessario un approfondimento in sede ristretta.

In particolare, la serie di novelle contenute negli articoli 3 e 4 consegue il risultato di ampliare notevolmente i poteri della polizia giudiziaria, ma ciò per tutti i processi, non solo quelli di mafia, sicchè non vi è ragione di temere che possa essere eccepita la incostituzionalità di una sorta di rito speciale adottato solo nei confronti di alcuni reati.

Anche l'articolo 5 desta qualche preoccupazione per l'ampiezza dei poteri delegabili dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria: viene meno infatti, nel comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, l'espressa previsione della non delegabilità dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e dei confronti con la medesima.

Analogamente non mancano rischi oggettivi nella nuova disciplina dettata con l'articolo 11, laddove l'elevazione della pena ex articolo 372 del codice penale consentirebbe l'arresto immediato del testimone che

si assume falso; il che, combinato con la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 376 dello stesso codice in tema di ritrattazione, può configurarsi come una pressione eccessiva sul teste la cui falsità non è ancora dimostrata ma solo presunta.

Un'altra disposizione che occorrerà senz'altro rivedere è quella dell'articolo 15, comma 2, lettera a) che, retroattivamente, dispone la revoca dei benefici già concessi a soggetti detenuti, i quali hanno generalmente reciso qualsiasi legame con le organizzazioni criminali cui erano affiliati e che, stante anche il lungo tempo trascorso, non sono più assolutamente in grado di collaborare in modo utile con la giustizia.

Concludendo, la senatrice Cappiello ribadisce la propria fiducia nella possibilità di introdurre emendamenti migliorativi nel testo all'esame ed invita tutti i componenti della Commissione ad operare costruttivamente per individuare il giusto punto di equilibrio fra la tutela della libertà dei singoli cittadini e quella della collettività.

Il senatore BODO, premesso che un intervento legislativo era comunque necessario a seguito delle tre sentenze della Corte Costituzionale più volte citate nel dibattito, le quali hanno consentito l'utilizzazione nel dibattimento di elementi di prova non ammessi in precedenza, fa tuttavia presente come tali pronunce, ed in particolare l'ultima di esse, sia ispirata ad un principio di ragionevolezza che non è espressamente enunciato nella carta costituzionale ma è frutto di interpretazione che lascia largo spazio alla soggettività.

Il problema è però che il decreto-legge n. 306 ha sostanzialmente stravolto il diritto processuale penale, impropriamente trasformando il processo in uno strumento di lotta alla criminalità anziché in un mezzo neutrale di accertamento del vero. Un intervento del genere non doveva certamente essere adottato per decreto legge, considerando anche quante e quali difficoltà esso crea per gli avvocati, per i giudici, per i cittadini: è auspicabile comunque che dopo la dotta e chiara relazione del senatore Pinto ed i numerosi ed approfonditi discorsi oggi pronunciati, il comitato ristretto si dimostri in grado di affrontare e definire nel modo migliore la difficile materia che sarà ad esso affidata.

Il senatore MISSERVILLE ricorda innanzi tutto come il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sia stato sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, ma ritenga anche demagogico e fuorviante che l'interesse degli apparati preventivi e repressivi dello Stato sia rivolto solo a questo fenomeno e non anche alla dilagante microcriminalità e, soprattutto, a quella delinquenza che alligna nel mondo politico e che tanto ha turbato l'opinione pubblica, con episodi di corruzione, di concussione, di interesse privato in atti di ufficio, di tangenti, di disorganizzazione.

La sua parte politica intende farsi carico di riparare a questa omissione; preannuncia pertanto la presentazione di appositi emendamenti.

Il senatore Misserville condivide inoltre l'affermazione del senatore Bodo circa l'inopportunità di trasformare il processo in strumento di

politica criminale quando, per definizione, esso deve mirare solo all'accertamento della verità processuale attraverso regole certe ed uguali per tutti; lo Stato non può permettersi di barare alle regole del gioco processuale, se non si vuole contravvenire ad una delle principali norme etiche cui dovrebbe uniformarsi e quindi incorrere in una grave delegittimazione.

Ciò vale anche per la cosiddetta legislazione premiale per i pentiti, suscettibile di alimentare comportamenti strumentali e dettati da interessi diversi da quello all'accertamento della verità, tali da distorcere il retto corso della giustizia.

Per tutte queste ragioni è senz'altro auspicabile che il Comitato ristretto operi un attento esame ed emendi dove necessario un decreto-legge che reca anche disposizioni assolutamente inaccettabili: intende riferirsi, in particolare, a quelle relative alla sospensione retroattiva dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario nei confronti di chi non è in condizioni di collaborare con la giustizia e alle nuove disposizioni in materia di falsa testimonianza, che consentono di esercitare sul teste pressioni insostenibili ed alterano quindi una corretta dialettica processuale facendo rivivere uno degli istituti peggiori del vecchio codice.

Il presidente DI LEMBO dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A 7, C 2^a, 1^o)*

Il presidente DI LEMBO comunica che sono stati chiamati a far parte della Sottocommissione per i pareri il senatore Di Lembo in qualità di Presidente ed i senatori Bargi, Bodo, Covi, Misserville, Masiello, Molinari, Romeo e Salvato. Avverte altresì che la Sottocommissione è convocata domani, giovedì 9 luglio 1992 alle ore 9.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente DI LEMBO avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 9 luglio 1992 alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 12.

La seduta termina alle ore 14,15.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente***BONO PARRINO***La seduta inizia alle ore 11,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 7, C 4^a, 1^o)

In apertura di seduta il Presidente BONO PARRINO, dopo aver ulteriormente ringraziato la Commissione per la fiducia accordataLe, tiene a precisare che è suo intendimento ricercare, per quanto possibile, ogni utile e costruttivo contributo da parte di tutti i Gruppi parlamentari al fine di facilitare la soluzione dei tanti delicati problemi della difesa nazionale, anche alla luce del mutato quadro politico-strategico internazionale. In proposito ricorda che rimangono, tra l'altro, ancora aperti i problemi della ridefinizione del c.d. nuovo «modello di difesa», della ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate, della ricerca di un eventuale nuovo sistema (a carattere misto) di reclutamento del personale militare e della obiezione di coscienza (attualmente pendente presso l'altro ramo del Parlamento).

Comunica infine di avere già avviato gli opportuni contatti informali con l'onorevole Andò, neo Ministro della difesa, il quale ha già fatto conoscere la sua disponibilità ad intervenire in Commissione per illustrare i criteri ai quali il suo Dicastero intenderà ispirarsi nell'attuazione degli indirizzi di politica militare.

SULLE PROCEDURE E SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 14 DEL 1978 IN MATERIA DI NOMINE DI PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI DI ENTI PUBBLICI(A 7, C 4^a, 2^o)

Preliminarmente all'inizio dell'esame in sede consultiva su atti del Governo delle proposte di nomina (formulate dal Ministro della difesa) del Presidente e del Vice Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nonchè del Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, ha luogo un dibattito di carattere generale su quanto in oggetto indicato.

Il senatore LORETO, dopo aver preannunciato che il gruppo del PDS non ha difficoltà ad esprimersi favorevolmente sulle designazioni

proposte dal Ministro della difesa, fa rilevare come a suo avviso sarebbe stato più che opportuno che il Governo fornisse alla Commissione puntuali elementi di documentazione sugli Enti cui si riferiscono le proposte di nomina, sulle loro finalità e sui risultati di gestione conseguiti.

Il senatore SAPORITO, pur concordando su tale esigenza, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi in via consultiva (ed ovviamente in termini non vincolanti per il Governo) su proposte di nomina che rientrano nell'esclusiva competenza discrezionale del Governo. Conseguentemente non ritiene ammissibile che possano emergere richieste che vadano oltre i limiti della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 139 *bis* del Regolamento del Senato.

In termini analoghi si pronuncia il senatore SELLITTI che coglie l'occasione per avvertire che il Gruppo socialista si pronuncerà in termini favorevoli su tutte le proposte di nomina all'ordine del giorno.

Il senatore FLORINO preannuncia invece il suo voto contrario, ritenendo indispensabile che la Commissione prima di pronunciarsi sia posta in grado di valutare ogni elemento di documentazione disponibile in ordine alla consistenza dell'ente pubblico, agli obiettivi che è chiamato a perseguire ed agli indirizzi di gestione cui deve attenersi.

Il senatore CANNARIATO osserva che in effetti sarebbe stato preferibile che la Commissione disponesse di elementi conoscitivi sull'attività svolta dagli Enti in questione, anche al fine di valutare l'effettiva utilità dei predetti ed accertarne la congruità rispetto ai fini prefissati dai decreti istitutivi. Annuncia, infine, che su tutte le proposte di nomina egli si asterrà dalla votazione.

Il senatore BOFFARDI fa rilevare anch'egli l'assoluta necessità che il Governo, invece dei meri *curricula* professionali trasmessi alla Commissione, fornisca più utili elementi conoscitivi e soprattutto rispetti puntualmente la normativa di cui alla legge n. 14 del 1978.

Il senatore CAPPUZZO, dopo aver fatto presente che nei casi contemplati dall'ordine del giorno i candidati designati dal Ministro della difesa appaiono ben meritevoli di ricoprire le cariche di Presidente o di Vice Presidente, coglie l'occasione per far notare come ciò che i senatori precedentemente intervenuti hanno chiesto costituisca in realtà una esigenza il più delle volte ampiamente soddisfatta, data l'abbondanza di elementi conoscitivi e di documentazione che il Governo, in base a precise leggi dello Stato, è tenuto a fornire agli organi parlamentari. Ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione della Commissione non solo sui tanti problemi (insoluti) della difesa nazionale, dell'ordinamento delle Forze Armate e della struttura di vertice, ma soprattutto sugli aspetti metodologici che dovrebbero caratterizzare l'attività della Commissione in questa legislatura. In proposito egli esprime il proprio rammarico per il fatto che temi di scottante attualità o di estrema rilevanza politico-strategica non siano

stati per nulla trattati nella scorsa legislatura, lamentando che spesso è venuta a mancare una iniziativa politica seria e trainante al punto che, in più di una occasione, la Commissione si è lasciata «travolgere» dalla trattazione di affari di *routine*, colpevolmente perdendo di vista il quadro di insieme dei problemi strategico-internazionali ed omettendo quindi sostanzialmente di svolgere quelle funzioni che le sono istituzionalmente attribuite.

Nell'augurarsi che nell'attuale legislatura questa sorta di *impasse* metodologica e funzionale possa superarsi, ritiene prioritaria l'impostazione di un lavoro «globale» che inseguia «grandi progetti» e che sia quindi all'altezza delle aspettative dei cittadini e delle Forze Armate e coerente con la positiva evoluzione, anche geopolitica, della società internazionale.

Il senatore MESORACA esprime alcune perplessità sulla interpretazione, a suo avviso restrittiva, del contenuto normativo della legge n. 14 del 1978, fornita dal senatore Saporito ed afferma che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sui vertici degli Enti statali deve essere espresso sulla base di una effettiva conoscenza delle modalità di designazione dei candidati e della natura, oltre che dell'attività, degli Enti stessi. Riferendosi alle considerazioni svolte dal senatore Cappuzzo sostiene che non è stato certo per difetto di impegno della Commissione se nella scorsa legislatura non sono stati portati a conclusione alcuni provvedimenti di grande rilievo politico. A tal proposito, egli rileva come sia mancato nel Governo un interlocutore valido ed attento su questioni di estrema delicatezza ed importanza, come, ad esempio, la riforma della disciplina dell'obiezione di coscienza.

Il senatore PERCIVALLE esprime il proprio disagio nel dover pronunciarsi su candidati ai vertici degli enti pubblici dalla semplice lettura dei rispettivi *curricula* e sottolinea l'opportunità di ascoltare i diretti interessati sui programmi che intendono elaborare nell'esercizio delle loro funzioni, nonchè di conoscere dettagliatamente l'attività svolta dagli Enti in questione.

Il senatore BOLDRINI, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Cappuzzo in ordine alla futura attività della Commissione, auspica che i grandi temi della difesa e della sicurezza internazionale possano essere ampiamente trattati anche in sede congiunta con la Commissione affari esteri, in considerazione delle comuni o affini competenze su molti problemi che investono tanto la Difesa quanto la politica estera. Inoltre, concordando sulla necessità di una fattiva collaborazione con il Governo, invita la Presidenza a farsi interprete di questa esigenza presso il Ministro della difesa.

Il senatore ZAMBERLETTI, dopo aver invitato i commissari ad attenersi per il futuro ad una maggiore aderenza agli argomenti posti all'ordine del giorno, ricorda che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere in ordine alle proposte di nomina governative non è vincolante e che la Commissione stessa deve limitarsi a valutare la conformità alla legge n. 14 del 1978 della procedura seguita per la richiesta del parere stesso.

Avendo preannunciato comunque il parere favorevole sulle proposte di nomina all'ordine del giorno, egli condivide la necessità che la Commissione individui adeguate modalità di raccordo non solo con il Ministro della difesa ma anche con la Commissione affari esteri, a cui spetta in via primaria la competenza in materia di politica internazionale.

Il senatore SELLITTI, condividendo l'opportunità di ascoltare in Commissione il Ministro della difesa, fa notare, tuttavia, che occorrerà pure consentire all'onorevole Andò di procedere almeno ad un'analisi ricognitiva dei problemi pendenti.

A conclusione del dibattito, il Presidente BONO PARRINO dichiara che sarà sua cura verificare di volta in volta la rispondenza alla legge delle procedure seguite dal Governo nelle proposte di nomina dei Presidenti e Vice Presidenti degli enti pubblici di competenza della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14)

(Esame; parere favorevole)

(L 14 0 78, C 4^a, 1^o)

Sulla proposta di nomina del Generale di Squadra Aerea Michele Sicoli a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori riferisce in senso favorevole il senatore IANNI, che propone l'espressione del seguente parere:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminata la proposta di nomina del Generale S.A. Michele Sicoli a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, trasmessa dal Ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978; ritenuto che il candidato designato a ricoprire la predetta carica, per i precedenti di carriera e per la professionalità acquisita, possiede i requisiti richiesti, esprime parere favorevole alla predetta designazione».

Posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta del relatore, risulta approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astensioni.

Alla votazione hanno partecipato i senatori BERNINI, BOFFARDI, BOLDRINI, BONO PARRINO, BUTINI, CANNARIATO, CAPPUZZO, DI NUBILA, FLORINO, IANNI, LORETO, MESORACA, PARISI Francesco, PEDRAZZI CIPOLLA, PERCIVALLE, SAPORITO, SELLITTI, TEDESCO TATÒ, VOZZI e ZAMBERLETTI.

Proposta di nomina del Vice presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14)

(Esame; parere favorevole)

(L 14 0 78, C 4^a, 2^o)

Il senatore IANNI riferisce sulla proposta di nomina del Generale di Squadra Aerea Antonio Lenzo a Vice Presidente dell'Opera nazionale

per i figli degli aviatori e propone di esprimere il seguente parere favorevole:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminata la proposta di nomina del Generale S.A. Antonio Lenzo a Vice Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, trasmessa dal Ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978;

ritenuto che il candidato designato a ricoprire la predetta carica, per i precedenti di carriera e per la professionalità acquisita, possiede i requisiti richiesti,

esprime parere favorevole alla predetta designazione».

Viene quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta del relatore, che risulta approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astensioni.

Alla votazione hanno preso parte i senatori BERNINI, BOFFARDI, BOLDRINI, BONO PARRINO, BUTINI, CANNARIATO, CAPPUZZO, DI NUBILA, FLORINO, IANNI, LORETO, MESORACA, PARISI Francesco, PEDRAZZI CIPOLLA, PERCIVALLE, SAPORITO, SELLITTI, TEDESCO TATÒ, VOZZI e ZAMBERLETTI.

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14)
(Esame; parere favorevole)

(L 14 0 78, C 4^a, 3^o)

Il senatore CAPPUZZO riferisce sulla proposta di nomina del Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Calamani a Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, pronunciandosi per l'espressione del seguente parere favorevole:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminata la proposta di nomina del Generale C.A. Giuseppe Calamani a Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia,

considerato che il Generale Giuseppe Calamani, nel corso del quinquennio precedente ha dimostrato di possedere le necessarie doti di professionalità e di competenza nell'espletamento del suo mandato presidenziale,

esprime parere favorevole alla riconferma del predetto Ufficiale Generale nella presidenza dell'UNUCI».

Si passa alla votazione (a scrutinio segreto) alla quale partecipano i senatori BERNINI, BOFFARDI, BOLDRINI, BONO PARRINO, BUTINI, CANNARIATO, CAPPUZZO, DI NUBILA, FLORINO, IANNI, LORETO, MESORACA, PARISI Francesco, PEDRAZZI CIPOLLA, PERCIVALLE, SAPORITO, SELLITTI, TEDESCO TATÒ, VOZZI e ZAMBERLETTI.

La proposta del relatore risulta approvata con 16 voti favorevoli, un voto contrario e 3 astensioni.

*COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI**(A 7, C 4ª, 3º)*

Il Presidente comunica che in ottemperanza ad una pluriennale prassi costante vigente in Senato occorre procedere alla costituzione della Sottocommissione per i pareri, organo ristretto della Commissione cui è di norma delegato il compito di esaminare in sede consultiva i disegni di leggi assegnati nel merito ad altra Commissione ai fini dell'espressione del parere.

La predetta Sottocommissione, presieduta dal Presidente ovvero da un Vice Presidente delegato *ad hoc*, è di solito composta da un senatore per ogni Gruppo parlamentare rappresentato in Commissione. La Sottocommissione per i pareri - continua il Presidente - si esprime, come già detto, in sede consultiva salvo che un suo componente richieda la rimessione del disegno di legge alla sede plenaria; in tal caso la trattazione del provvedimento è riservata alla Commissione.

La Commissione prende atto. Il Presidente invita i Gruppi a far pervenire sollecitamente le designazioni dei rispettivi rappresentanti in seno alla predetta Sottocommissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 9 luglio 1992, alle ore 10,30, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 434 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 297 del 1992 in materia di trattamento economico e potenziamento di mezzi delle Forze Armate nonché di copertura delle spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

La seduta termina alle ore 12,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

5ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente FAVILLA dà la parola al sottosegretario De Luca perchè integri la replica svolta nella seduta di ieri dal sottosegretario Carta.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea preliminarmente l'opportunità di collegare la materia oggetto del provvedimento in esame con la complessiva manovra finanziaria che il Governo sta per varare. Anche al fine di ripristinare l'omogeneità del decreto-legge, propone quindi di effettuare un ulteriore approfondimento in Commissione con l'obiettivo di sopprimere alcune norme, tra cui soprattutto l'articolo 2 relativo agli estimi catastali al quale si potrebbe riservare un iter autonomo dopo un adeguato dibattito, anche in sede ristretta, che consenta di chiarire le indicazioni parlamentari.

Il presidente FAVILLA fa notare che la proposta del Governo, consistente, nella sostanza, in una richiesta di rinvio alla settimana prossima dell'esame in Assemblea, comporterà quasi sicuramente la necessità di reiterare l'intero testo.

Il sottosegretario DE LUCA esprime l'avviso che la soppressione dell'articolo 2, contenente l'argomento più controverso, potrebbe rendere possibile una rapida approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PAVAN afferma che sarebbe preferibile che il Governo presentasse subito un nuovo testo dell'articolo 2, in modo da esaminarlo nell'ambito del decreto-legge in conversione.

I senatori BRINA e GAROFALO si pronunciano invece a favore di una soppressione dell'articolo 2 e di una contestuale approvazione di un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo a legiferare nuovamente sulla materia, tenendo conto dei contenuti della nuova manovra tributaria.

Il senatore FORTE, premessa la necessità di modificare l'articolo 2, in quanto a suo avviso non è possibile utilizzare la stessa tecnica di accertamento per materie imponibili diverse, prospetta altresì l'opportunità di riesaminare congiuntamente la questione dei rimborsi e quella del condono.

Il senatore GAROFALO si dichiara favorevole al rinvio, qualora esso sottenda effettivamente l'intento di riesaminare il testo nella cornice della prossima manovra tributaria.

Il senatore PAINI fa notare che i rimborsi di cui al comma 1 dell'articolo 1 riguardano gli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 1985, mentre il condono comprende gli esercizi dal 1985 al 1990. Al riguardo precisa anche che molte rettifiche sono già state effettuate, essendo consentite nell'arco di cinque anni ai sensi della normativa vigente. A suo avviso, in definitiva, il comma 1 dell'articolo 1 va mantenuto.

Il presidente FAVILLA esprime l'avviso che sarebbe auspicabile concludere i lavori nella settimana in corso.

Il senatore VISCO dichiara che la sua parte politica non sarebbe comunque d'accordo ad andare avanti con l'esame del provvedimento, accantonando gli articoli 1 e 2.

Il senatore RASTRELLI rileva che la ristrettezza dei tempi e l'imminenza di una manovra tributaria complessiva da parte del nuovo Governo suggeriscono l'opportunità di lasciar decadere il decreto-legge, che costituisce un atto del vecchio Governo.

Al riguardo il presidente FAVILLA sottolinea l'esigenza di salvaguardare comunque gli effetti del decreto-legge.

Il senatore RASTRELLI afferma che di tali problemi dovrebbe comunque più correttamente farsi carico il nuovo Governo.

Il senatore PAVAN sottolinea l'inutilità di esaminare un testo privo dell'articolo 1, che è fondamentale per il complessivo impianto del provvedimento e che ha creato aspettative che non possono essere disattese.

Il senatore FORTE suggerisce di fissare un termine più lungo per il rimborso e di modificare l'articolo 2 limitandone la vigenza fino all'entrata in vigore delle nuove norme riguardanti l'imposizione immobiliare locale. Ciò consentirebbe di esaminare il decreto-legge nella sua interezza, con il vantaggio di fare dell'articolo 2 una norma certa, anche se transitoria.

Il sottosegretario DE LUCA, nel riconoscere che tale proposta è senz'altro interessante, suggerisce di chiedere un rinvio a domani dell'esame in Assemblea.

I senatori GAROFALO e PICCOLO si dichiarano contrari alla proposta del Governo, in quanto solo un rinvio alla settimana prossima consentirebbe di valutare come il contenuto del provvedimento possa conciliarsi con la nuova manovra tributaria.

Il presidente FAVILLA propone dunque di esaminare tutti gli emendamenti presentati, riservandosi di riconsiderare alcune disposizioni durante l'esame in Assemblea sulla base delle nuove comunicazioni che in quella sede potrà fare il Governo.

Il senatore GUGLIERI dichiara di concordare con il Presidente ed esprime apprezzamento per il mutato atteggiamento del senatore Forte sulla questione dei rimborsi, per i quali non si può certamente tradire la legittima attesa dei contribuenti.

Il senatore PELLEGRINO ribadisce la valenza della proposta sulla revisione degli estimi catastali da lui illustrata nella seduta di ieri, che sembra essere parzialmente ripresa dal senatore Forte. Anche accogliendo l'ipotesi di mantenere in vigore i nuovi estimi fino all'entrata in vigore del nuovo regime di imposizione immobiliare, al comma 1 dell'articolo 2 non può essere mantenuta la natura di norma interpretativa, in quanto ciò darebbe luogo ad un rilevante contenzioso.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI, premesso che un rinvio non muterebbe sostanzialmente la situazione, sottolinea l'opportunità di prendere atto che esiste un prevalente atteggiamento contrario al comma 1 dell'articolo 2 e che il Governo ha manifestato l'intenzione di coordinare il testo con la complessiva manovra tributaria. La Commissione dovrebbe dunque trarre le proprie valutazioni in base a tali elementi.

Il presidente FAVILLA ribadisce quindi la proposta di esaminare gli emendamenti, con l'intesa di prendere atto delle eventuali proposte modificative del Governo, al momento non ancora elaborate, durante l'esame in Assemblea.

Concorda la Commissione.

Il Presidente sospende dunque la seduta, in attesa del parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,45)

Il presidente FAVILLA da' lettura del parere della 5^a Commissione contrario sugli articoli 1, comma 13, 4, 5, 6, comma 1, lettera b) e condizionato all'esatta indicazione dello stanziamento richiamato sull'articolo 7, comma 4. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.20a, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 e 9.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il presidente FAVILLA illustra, in sostituzione del relatore, l'emendamento 1.1 che sostituisce il comma 1 includendo nella procedura di rimborso, qualora la relativa richiesta sia presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, gli istituti centrali di categoria.

Il senatore PICCOLO illustra gli emendamenti 1.2 (volto ad inglobare nel limite dei 100 milioni di lire anche gli interessi), 1.3 (che riferisce il limite dell'ammontare del credito a tutte le imposte e a tutti i periodi di imposta), 1.5 (che differisce al 15 settembre 1992 il termine per la richiesta di rimborso tramite assegnazione di titoli di Stato), 1.8 (che subordina il rimborso al controllo da parte degli uffici competenti), 1.9 (che rinvia ad un nuovo decreto ministeriale le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso, qualora venga differito il termine del 15 giugno), 1.11 (che propone la parità del tasso di interesse sui titoli di Stato con l'interesse attualmente riconosciuto per i crediti di imposta), 1.12 (che, conseguentemente a quanto previsto nell'emendamento 1.11 riduce a 5.000 miliardi di lire la spesa prevista per l'attuazione dei commi 1 e 2), 1.13, di natura formale, 1.14 (che analogamente all'emendamento 1.3 riferisce il limite dell'ammontare del credito a tutte le imposte e a tutti i periodi di imposta), 1.16 (in base al quale il rimborso dei crediti inferiori a 100 milioni di lire deve essere effettuato a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), 1.17 (soppressivo del comma 5), 1.18 (che, in via subordinata, sopprime parzialmente il comma 5), 1.19 (soppressivo del comma 7 che non semplifica, ma aggrava i compiti dell'amministrazione), 1.20 (che, in via subordinata, sopprime al comma 7 il riferimento alle lettere a) e d) dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), 1.24 (soppressivo del comma 9), 1.25 (che, qualora non fosse approvato l'emendamento 1.24, propone di estendere le disposizioni del comma 9 a tutte le esposizioni e fiere internazionali che si svolgono in Italia), 1.26 (soppressivo del primo periodo del comma 9), 1.27 (soppressivo del comma 11 sulle ritenute interbancarie), 1.28 (che, in via subordinata, modifica il comma 11 nel senso di abrogare tutte le

disposizione che hanno dato vita al fenomeno della formazione di ingenti crediti di imposta sui conti interbancari), 1.29 (che, in via ancora subordinata, limita l'applicazione del comma ai soli interessi), 1.30 (che propone di sopprimere il primo periodo del comma 12), 1.31 (che propone di sopprimere l'ultimo periodo del comma 12), 1.33 (soppressivo del comma 13 le cui disposizioni non consentirebbero, tra l'altro, il completamento dei lavori di costruzione della diga di Ravedis).

Il senatore GUGLIERI illustra gli emendamenti 1.4 (che differisce al 30 settembre 1992 il termine di cui al comma 1 e propone che i titoli di Stato siano liberamente negoziabili sul mercato finanziario) e 1.15 (che, al comma 4 specifica il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che, nel testo del provvedimento, rimane indeterminato).

Il senatore VISCO illustra gli emendamenti 1.7 (che differisce al 31 luglio 1992 il termine di cui al comma 1), 1.20^a (che estende la disposizione di cui al comma 7 ai contribuenti che hanno rapporti con esportatori abituali), 1.21 (che propone di abbassare a 3 milioni di lire l'importo delle eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni dell'IVA utilizzabili per effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi senza applicazione d'imposta), 1.22 e 1.23 (che tendono, con due diverse modalità ad evitare che si creino situazioni strutturali di credito per i contribuenti che si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi), 1.32 (che propone di sopprimere il comma 13).

Il senatore SCHEDA illustra l'emendamento 1.6 (che differisce il termine di cui al comma 1) e l'emendamento 1.10 (che propone di conferire ai titoli di Stato la libera circolazione).

Il sottosegretario DE LUCA illustra l'emendamento 1.29a, soppressivo del comma 12.

Il Presidente FAVILLA fa poi presente che è stato presentato dal relatore Leonardi, oggi assente, l'emendamento 1.34.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente FAVILLA, in sostituzione del relatore, dopo aver ritirato l'emendamento 1.1, sul quale la 5^a Commissione si è espressa in senso contrario, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 (dopo che il presentatore lo ha modificato nel senso di non fissare una data precisa ma prevedere un termine di sessanta giorni entro il quale può essere presentata la richiesta di cui al comma 2), 1.8 (dopo una modifica di carattere formale da parte del presentatore), 1.9, 1.10, 1.15, 1.29^a del Governo, 1.32 e 1.33, di identico tenore; dopo avere invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 1.5, esprime parere contrario sugli altri emendamenti, tenendo anche conto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione.

Il senatore PICCOLO accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.5.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9 (dopo che il senatore Piccolo ha accettato una modifica suggerita dal rappresentante del Governo in merito al termine entro cui deve essere emanato il decreto ministeriale), 1.10 (specificando che la libera circolazione dei titoli di Stato è già prevista nel decreto ministeriale predisposto dal ministero), 1.32 e 1.33. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti precisando, per quanto riguarda l'emendamento 1.15, che il riferimento all'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 tende a rendere i rimborsi automatici e non può quindi che essere valido per il futuro, quando saranno messe a punto idonee procedure informatiche.

Dopo tali precisazioni, il senatore GUGLIERI ritira l'emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.22 e 1.23, il rappresentante del Governo dichiara di condividerne la «ratio», pur ritenendo opportuno affrontare la questione della persistenza dei crediti di imposta in una diversa sede.

Al riguardo il senatore VISCO giudica discutibile il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione e rileva che il Governo ha fatto ricorso al medesimo meccanismo nell'ambito del comma 9.

Si passa alle votazioni.

Il presidente FAVILLA dichiara decaduto l'emendamento 1.34 per assenza del presentatore.

Sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 1.6 (risultando precluso l'emendamento 1.7), 1.8, 1.9, 1.10 e 1.29a; in relazione a quest'ultimo risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 1.30 e 1.31. Sono successivamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 1.32 e 1.33, di identico tenore.

Dopo l'approvazione degli emendamenti 1.6 e 1.10, il senatore GUGLIERI ritira l'emendamento 1.4.

I restanti emendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985 nonché del credito chiesto a rimborso nella dichiarazione di cui al quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentata dagli istituti centrali di categoria relativamente all'ultimo periodo d'imposta chiuso entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato».

1.1

SCHEDA, LEONARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «al netto degli interessi» con le altre: «comprensivo degli interessi».

1.2

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta» con le altre: «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta».

1.3

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992 mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato» con le altre: «qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato liberamente negoziabili sul mercato finanziario».

1.4

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno 1992» con le altre: «15 settembre 1992».

1.5

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 giugno 1992» con le altre: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.6

SCHEDA

Al comma 1, le parole: «15 giugno 1992» sono sostituite dalle altre: «31 luglio 1992».

1.7

BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO,
VISCO

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 15 giugno 1992», aggiungere le altre: «e dopo controllo da parte degli uffici competenti».

1.8

PICCOLO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate con le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, facendo salve quelle già presentate a norma del precedente decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992».

1.9

PICCOLO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad emettere titoli di Stato», aggiungere le altre: «aventi libera circolazione».

1.10

SCHEDA

Al comma 3, sostituire le parole: «non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta», con le altre: «corrispondente all'interesse riconosciuto per il credito d'imposta».

1.11

PICCOLO

Al comma 3, sostituire le parole: «7.500 miliardi», con le altre: «5.000 miliardi».

1.12

PICCOLO

Al comma 3, sostituire le parole: «con lo stesso decreto sono determinate», con le altre: «si applicano».

1.13

PICCOLO

Al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta», con le altre: «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta».

1.14

PICCOLO

Al comma 4, sostituire le parole: «a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» con le altre: «a norma dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

1.15

GUGLIERI, PAINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi,» nonchè le altre: «, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5».

1.16

PICCOLO

Sopprimere il comma 5.

1.17

PICCOLO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Le procedure semplificate» fino alle parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992».

1.18

PICCOLO

Sopprimere il comma 7.

1.19

PICCOLO

Al comma 7, dopo le parole: «lettere» sopprimere le altre: «a), d) ed».

1.20

PICCOLO

Al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 30» aggiungere le altre: «e della lettera c) dell'articolo 8».

1.20.a

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 7, sostituire le parole: «lire cinquemilioni» con le altre: «lire tremilioni».

1.21

GAROFALO, BRINA, VISCO, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, al termine del primo comma, il seguente periodo: "Ove il contribuente dichiara al sostituto d'imposta di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta non si applica alla parte del compenso proporzionale al rapporto tra spese deducibili e totale dei compensi risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente"».

1.22

VISCO, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO,
BRINA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, al termine del primo comma, il seguente periodo: "La ritenuta è ridotta al dieci per cento qualora il percipiente dichiara al sostituto d'imposta di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi"».

1.23

VISCO, LONDEI, BRINA, GAROFALO, PELLEGRINO

Sopprimere il comma 9.

1.24

PICCOLO

Al comma 9 sostituire le parole: «all'Esposizione internazionale specializzata Colombo 92» con le altre: «ad Esposizioni e fiere internazionali in Italia».

1.25

PICCOLO

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

1.26

PICCOLO

Sopprimere il comma 11.

1.27

PICCOLO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72 sono abrogate. È altresì abrogato l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura a tutti gli interessi dei singoli conti correnti, compresi quelli reciproci intrattenuti dalle aziende o istituti di credito».

1.28

PICCOLO

Al comma 11, dopo le parole: «interessi», sopprimere le altre: «, premi ed altri frutti».

1.29

PICCOLO

Sopprimere il comma 12.

1.29.a

IL GOVERNO

Al comma 12, sopprimere il primo periodo.

1.30

PICCOLO

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

PICCOLO

Sopprimere il comma 13.

1.32

BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Sopprimere il comma 13.

1.33

PICCOLO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *c*) e 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si applicano ai soggetti che pongono in essere le operazioni indicate nello stesso articolo per un ammontare superiore al dieci per cento del volume d'affari e, nei limiti di tale ammontare, per tutti gli acquisti di beni diversi dagli immobili e di servizi effettuati nell'esercizio di impresa.

15. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9, per l'anno 1992 la dichiarazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con la legge 27 febbraio 1984, n. 17, può essere presentato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.34

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZECCHINO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 399, e dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

(L 14 0 78, C 7^a, 1^o)

Riferisce alla Commissione il presidente ZECCHINO, il quale ricorda che oggi scade il termine per l'espressione del parere, richiesto dal Governo lo scorso 17 aprile. Afferma quindi che il *curriculum* del professor Roda - che il Governo propone di confermare nella carica di Presidente dell'Osservatorio - merita il più vivo apprezzamento, tanto per i titoli scientifici quanto per le capacità organizzative: propone pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole. Osserva peraltro che sarebbe opportuno ottenere dal rappresentante del Governo alcuni chiarimenti, dal momento che il professor Roda risulta essere stato nominato alla predetta carica - la cui durata è fissata in tre anni dalla legge - nel 1984 e confermato nel 1987, mentre la nuova richiesta di conferma è stata presentata solo poche settimane fa.

Interviene quindi brevemente il sottosegretario ARTIOLI per chiarire il problema sollevato dal Presidente, facendo presente che la legge 30 novembre 1989, n. 399, che ha riordinato l'Osservatorio, contiene, all'articolo 15, comma 2, una norma transitoria che proroga la durata degli organi fino alla emanazione di un apposito regolamento. Purtroppo il nuovo regolamento è stato pubblicato solo nello scorso mese di ottobre, con un ritardo di cui il Ministero non può essere considerato responsabile; conseguentemente, fino a quel momento non ha potuto essere avviata la procedura per il rinnovo degli organi dell'Ente.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI, fatta presente l'opportunità di disporre di maggiori informazioni, prospetta la possibilità di esprimere una valutazione favorevole, sia pure con la suddetta riserva.

La senatrice ALBERICI si sofferma sulle norme riguardanti la durata in carica del presidente dell'Osservatorio e la sua conferma (l'articolo 6 della citata legge n. 399, che richiama la legge 24 gennaio 1978, n. 14), affermando che il Gruppo PDS esprimerà una astensione, fondata su gravi perplessità di metodo.

Il senatore RICEVUTO annuncia il voto favorevole dei senatori socialisti.

Il senatore ZOSO dichiara il proprio voto favorevole, ricordando il prestigio e l'autorevolezza acquisiti dal professor Roda all'Osservatorio.

Concluso il dibattito, replica il presidente ZECCHINO il quale, nel confermare la sua proposta di esprimere un parere favorevole, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Artioli, ricorda brevemente i fini ed i limiti del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sulla proposta di nomina avanzata dal Governo. Risponde poi ad un quesito dei senatori ALBERICI e NOCCHI riguardante la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente, rilevando che il Governo potrà fornire ogni indicazione in altra sede.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori Alberici, Biscardi, Bucciarelli, Candioto, Montini (in sostituzione del senatore De Rosa), Ferrara Salute, Ferrari Bruno, Lopez, Manzini, Minucci Daria, Nocchi, Pagano, Ricevuto, Robol, Russo Giuseppe, Scaglione, Zecchino, Zilli e Zoso. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Roda è approvata, risultando 10 voti favorevoli e 9 astenuti.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI E SUA CONVOCAZIONE

(A 7, C 7^a, 1^o)

Il presidente ZECCHINO propone alla Commissione - secondo la consueta prassi - di deliberare la costituzione della Sottocommissione pareri, ricordando che l'Ufficio di Presidenza si è già espresso favorevolmente al riguardo e che i Gruppi hanno già fatto pervenire a tal fine la designazione del loro rappresentante.

La Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE, il quale, dopo aver brevemente ricordato le modalità di funzionamento della Sottocommissione, avverte di aver designato a presiederla il senatore Ricevuto, Vice Presidente della Commissione. La Sottocommissione pareri si riunirà immediatamente, al termine della seduta, per esaminare i disegni di legge n. 278 e n. 279.

La seduta termina alle ore 10,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Corsi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Proposta di indagine conoscitiva sugli appalti di lavori pubblici**(R 48, C 8^a, 1^o)

Il presidente FRANZA, dopo aver rinnovato parole di ringraziamento a tutti i senatori della Commissione per la sua elezione e aver rivolto loro un augurio di buon lavoro per l'avvio di una legislatura che si presenta particolarmente impegnativa, avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha già valutato favorevolmente, la scorsa settimana, l'opportunità di avviare una indagine conoscitiva sulla questione degli appalti pubblici, considerando non solo le recenti direttive comunitarie ma anche gli elementi emersi dalle indagini giudiziarie in corso.

Al riguardo, precisa che nella giornata di ieri l'VIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha già deliberato l'effettuazione di una indagine conoscitiva sulla materia: in considerazione di ciò, propone che nella seduta odierna la Commissione deliberi a sua volta l'avvio di una indagine che potrà essere effettuata congiuntamente con la competente Commissione della Camera.

In termini indicativi, l'Ufficio di Presidenza ha esaminato una bozza di quesiti e un programma di audizioni che dovranno poi essere concordati con l'altro ramo del Parlamento (anche a tal fine, ricorda che nella giornata di domani, alle ore 15,30, avrà luogo una riunione degli Uffici di Presidenza delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento).

Si apre il dibattito.

Il senatore FABRIS, preso atto che la Commissione lavori pubblici della Camera ha già deliberato l'indagine conoscitiva, fa presente che l'esperienza di passate legislature ha dimostrato che, ogni qualvolta si

effettuano procedure congiunte dei due rami del Parlamento, emergono problemi di funzionalità soprattutto per quanto concerne la fissazione delle sedute. Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di avviare due indagini separate, concordando con la Commissione lavori pubblici della Camera una previa ripartizione dei carichi di lavoro.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Fabris che, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Regolamento, nel caso in cui venga deliberata una indagine conoscitiva, su identica materia, da parte delle Commissioni dei due rami del Parlamento, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché si proceda congiuntamente. La prassi è nel senso dell'effettuazione di indagini congiunte, attraverso la costituzione di un Comitato paritetico composto da 15 deputati e 15 senatori, che cura la fase istruttoria e fermo restando che l'adozione di atti deliberativi finali avviene poi disgiuntamente.

Il senatore PINNA domanda se l'incontro tra i due Uffici di Presidenza, fissato per domani, abbia ancora una qualche utilità, considerato che l'VIII Commissione della Camera ha già deliberato l'effettuazione dell'indagine. A suo avviso, questa Commissione non dovrebbe rinunciare all'idea di avviare una indagine autonoma. Ove, comunque, si decidesse di procedere congiuntamente, sarebbe quanto meno necessario dedicare un prestabilito giorno della settimana ai lavori delle Commissioni.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Pinna che, proprio allo scopo di definire un preciso calendario dei lavori, prenderà immediatamente contatto con il Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera.

La senatrice FAGNI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Pinna, propone che l'indagine tenga conto anche della problematica relativa alle gare internazionali per gli appalti.

Il senatore COVELLO si dichiara favorevole alla proposta di avviare una indagine separata rispetto a quella della Camera e ricorda che nella scorsa legislatura, in materia di appalti, la Commissione ebbe modo di formulare talune raccomandazioni al Governo, in materia soprattutto di interventi per le colombiane, che non sempre furono rispettate.

Il senatore FRASCA ricorda che in passato sono state svolte indagini parallele e non congiunte dei due rami del Parlamento e ribadisce la necessità di una decisione autonoma di questo ramo del Parlamento. Nella riunione degli Uffici di Presidenza, fissata per domani, si potrà comunque valutare l'adozione della soluzione più opportuna.

Osserva poi che il documento predisposto in materia dalla Camera deve comunque essere ampliato, in quanto, ad esempio, non contiene riferimenti alla delicata questione del finanziamento dei progetti.

Il senatore NERLI giudica utile l'incontro degli Uffici di Presidenza ed avverte che l'indagine conoscitiva che si intende avviare dovrà

comportare anche una previa ricognizione dell'insieme del settore delle opere pubbliche, con riferimento a fatti pregressi.

Giudica comunque necessario il raccordo delle iniziative dei due rami del Parlamento e quindi non è pregiudizialmente contrario all'effettuazione di una indagine congiunta.

Il senatore PINNA, dopo aver lamentato che il documento adottato dall'altro ramo del Parlamento sia pervenuto solo ora all'esame della Commissione, rileva che l'esigenza di questa indagine discende dalle preoccupanti vicende giudiziarie che stanno ormai attraversando tutto il Paese.

A suo avviso, la gravità della situazione sarebbe tale da suggerire il varo di una vera e propria Commissione di inchiesta; tuttavia, volendosi limitare ad una indagine conoscitiva e quindi ad una mera attività ricognitiva della problematica, raccomanda che si faccia particolare attenzione all'andamento delle procedure di aggiudicazione nel recente passato.

Il senatore GIOVANNIELLO osserva che l'adozione di una Commissione di inchiesta è questione che esula dalla competenza di questa Commissione, che, invece, potrebbe avviare una indagine conoscitiva distinta da quella dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CONTI, ferma restando la valutazione, in altra sede, sulla opportunità di varare una Commissione di inchiesta, raccomanda che l'indagine conoscitiva (che ben può essere condotta congiuntamente con la Camera dei deputati) si svolga celermente, entro tempi definiti e con programmi precisi.

A conclusione del dibattito, il presidente FRANZA, preso atto con soddisfazione dell'ampia convergenza registratasi sulla indispensabilità dell'avvio della indagine, preannuncia l'intenzione di convocare nelle ore antimeridiane di domani un Ufficio di Presidenza per esaminare il contenuto della proposta di indagine deliberata dall'altro ramo del Parlamento, prima, quindi, della riunione congiunta dei due Uffici di Presidenza.

La Commissione, quindi, delibera di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione all'effettuazione di una indagine conoscitiva sugli appalti, salvo valutare l'opportunità di armonizzare i propri lavori con quelli dell'VIII Commissione della Camera dei deputati, non escludendo l'ipotesi di procedere congiuntamente.

AFFARI ASSEGNATI

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 giugno 1992 concernente la trasformazione in società per azioni dell'ente «Ferrovie dello Stato»

(Osservazioni alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

(R 38, C 8^a, 1^o)

Riferisce alla Commissione il senatore LIBERATORI, il quale ricorda preliminarmente che l'Ente Ferrovie dello Stato, qualificato in

giurisprudenza e dottrina come ente pubblico economico, era stato istituito dalla legge n. 210 del 1985, con l'obiettivo di operare secondo criteri d'economicità ed efficienza, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti.

La medesima legge n. 210, peraltro, si è mostrata, sin dalla sua prima attuazione, inadeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza della gestione cui pure era finalizzata e ciò ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente in materia, in particolare con la legge n. 385 del 1990 (che ha disposto il finanziamento della prima tranche di investimenti del piano decennale di ristrutturazione e sviluppo), con la legge n. 141 del 1990 (che ha dettato criteri per il pensionamento volontario del personale dell'Ente Ferrovie dello Stato) e con la legge n. 98 del 1991, di cui l'Ente si è avvalsa per costituire la TAV, società incaricata della realizzazione delle linee ad alta velocità.

Il relatore ricorda altresì che, sempre nel corso della X legislatura, l'8^a Commissione del Senato ha lavorato a lungo sulle proposte di riforma della legge istitutiva dell'Ente (ddl n. 2344 del Governo e connessi), pervenendo all'accoglimento di un testo approvato in Assemblea il 7 novembre 1990 ed il cui *iter* non si concluse presso la Camera dei deputati a causa della fine anticipata della legislatura.

Il Ministro dei trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato sono poi giunti ad adottare lo strumento del cosiddetto «contratto di programma», allo scopo di contribuire al risanamento e allo sviluppo dell'Ente, consentendogli di operare in una logica di impresa e favorendo nel contempo l'eliminazione degli oneri impropri che gravano sul conto economico dell'Ente.

Da ultimo, è intervenuta la legge n. 35 del 1992 sulle cosiddette «privatizzazioni», la cui finalità principale è quella di rendere più competitivo il sistema pubblico sul piano economico e concorrere, mediante i proventi dei collocamenti, al risanamento della finanza pubblica nonché ad ampliare l'azionariato popolare. In attuazione dell'articolo 1 della legge medesima ma anche della più recente direttiva CEE (n. 440/91), intesa a favorire l'adeguamento delle ferrovie comunitarie alle esigenze del mercato unico e ad accrescerne l'efficienza, il CIPE, con delibera del 12 giugno 1992 (che segue ad una precedente più generale delibera del 25/3/1992) ha disposto l'avvio della procedura di trasformazione dell'Ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni.

La delibera CIPE prevede, in particolare, l'attuazione del piano attraverso il subentro della SpA all'Ente in tutti i rapporti con lo Stato (incluso il contratto di programma del 23 gennaio 1991); l'effettiva disponibilità per la SpA del patrimonio dell'Ente; un livello tariffario coerente con quello in vigore nei principali Paesi CEE; un contributo dello Stato e delle Regioni a pareggio dei costi per il mantenimento in esercizio della «rete non commerciale»; la contrattualizzazione dei rapporti con lo Stato e le Regioni per l'acquisto di servizi; aumenti di capitale per finanziare gli investimenti e le ristrutturazioni industriali; riorganizzazione e riqualificazione delle risorse umane.

Il relatore osserva poi che la trasformazione di un ente pubblico, sia pure economico, in Spa presenta non pochi problemi di fattibilità sul piano giuridico. Secondo una tesi, si potrebbe ricondurre l'operazione nell'ambito della fattispecie del trasferimento di azienda, *ex* articolo 2112 Codice Civile: ciò comporterebbe la tacita abrogazione della legge n. 210 del 1985, dovendosi applicare per intero alla nuova società delle Ferrovie dello Stato il regime giuridico privatistico. Ne conseguirebbe altresì che il servizio ferroviario verrebbe a costituire oggetto di concessione alla società, mentre il trattamento giuridico ed economico del personale potrebbe continuare ad essere disciplinato dal vigente contratto collettivo, salva la conclusione di un nuovo contratto tra la società e le organizzazioni sindacali.

Secondo altra tesi, invece, la trasformazione in Spa si limiterebbe a modificare la natura giuridica dell'Ente e pertanto quanto meno alcune norme della legge n. 210 del 1985 continuerebbero ad applicarsi alla nuova società; mentre sarebbero da ritenersi comunque abrogate quelle relative alla struttura dell'ente, cui provvederà lo statuto della Spa, per altre riguardanti il rapporto tra Stato ed Spa occorrerà verificarne la coerenza con i principi contenuti nella direttiva CEE n. 440/1991, che richiede autonomia finanziaria e gestionale delle imprese ferroviarie e separazione della gestione delle infrastrutture dall'esercizio del servizio di trasporto.

In tale contesto interpretativo si pone il problema dell'applicabilità all'Ente della norma recata dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 298 del 1992, attualmente in fase di conversione. Ciò in quanto dalla tesi della trasformazione deriverebbe che la Spa resta affidataria *ex lege* del servizio di trasporto ferroviario alle medesime condizioni in vigore per l'ente (ossia senza un formale atto di concessione). Tale norma prevede che le funzioni e le attività di preminente interesse generale, conferite per legge ad enti pubblici economici ed aziende autonome, spettano allo Stato, che le attribuisce poi agli stessi soggetti subito dopo la loro trasformazione. Poichè la disposizione precisa che tale attribuzione può essere effettuata anche in concessione, se ne può dedurre che il regime della concessione non sia l'unica forma di attribuzione e quindi potrebbe non applicarsi alla nuova società per azioni che gestirà il servizio ferroviario. Se invece si ritenesse che la norma dovesse comportare una specifica concessione alla Spa, occorrerebbe evidenziare che la medesima disposizione limita la concessione ad una durata non superiore a trenta anni, periodo questo, che non corrisponde al ciclo finanziario delle attività di trasporto ferroviario, stimabile in un arco di tempo tra i 50 e i 70 anni. Il relatore auspica in definitiva un'iniziativa del Governo per chiarire gli aspetti interpretativi connessi alla applicabilità sia di alcune norme della legge n. 210 del 1985 sia della disposizione del citato decreto-legge n. 298.

La delibera del Cipe del 12 giugno pone, quale preconditione per la trasformazione in Spa il pieno e definitivo trasferimento dei beni dalla cessata azienda autonoma all'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con la legge n. 210. L'Ente, infatti, per acquisire la materiale disponibilità dei beni immobiliari, deve assolvere in base alla legge n. 210 del 1985 ad una serie molto complessa di adempimenti, incluse le valutazioni catastali e le trascrizioni nei registri immobiliari al punto che, a 7 anni

di distanza dalla sua entrata in vigore, è stato operato il trasferimento appena del 5 per cento del patrimonio complessivo.

Per ovviare a tale inconveniente, il decreto-legge n. 298 del 1992 prevede una procedura più snella e semplificata, che attribuisce all'Ente il compito di procedere a tutte le operazioni preliminari, nonché a richiedere direttamente le valutazioni catastali e le trascrizioni nei registri immobiliari.

Ai fini della trasformazione in Spa, il relatore afferma comunque che non sarebbe strettamente necessaria la preventiva iscrizione dei beni a nome dell'Ente negli appositi registri: sarebbe sufficiente l'esistenza del titolo di proprietà in capo all'Ente, potendo l'iscrizione negli appositi registri avvenire in tempi successivi alla trasformazione.

Il relatore si sofferma poi sulle ripercussioni della trasformazione in Spa sul regime previdenziale dei dipendenti: in base all'articolo 209 del DPR n. 1092 del 1973, il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato era erogato a carico di un apposito fondo alimentato da contributi, oltre che dei lavoratori e dell'Azienda, anche dello Stato.

L'articolo 21, ultimo comma, della legge n. 210 del 1985 ha prorogato tale regime, fino all'approvazione di una legge generale di riforma del sistema pensionistico.

In un contesto di trasformazione in SpA tale regime non dovrebbe permanere e si dovrebbe giungere immediatamente al passaggio dei dipendenti al regime INPS (Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto) ovvero, per i dirigenti, all'INPDAL. Tuttavia, la tesi della trasformazione dell'Ente in Spa appare coerente con l'ipotesi di considerare ancora vigente l'articolo 21 della legge n. 210 e quindi consentirebbe di lasciare in vita l'attuale Fondo pensioni, almeno sino al riordino del sistema pensionistico generale.

Su questa materia, si ravvisa comunque la necessità di un intervento del legislatore che regoli la situazione dei dipendenti in servizio all'atto della trasformazione, contemperandone le legittime aspettative con gli obiettivi di economicità di gestione che si intendono raggiungere attraverso la trasformazione in SpA, che impongono di far sostenere alla società oneri contributivi non maggiori di quelli di tutte le altre imprese private. Del resto, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 349 del 1985, ha affermato che eventuali disposizioni legislative che modificano sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata non possono vanificare le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.

Per quanto attiene all'indennità di buonuscita, questa è stata sin qui assicurata, ai sensi della legge n. 829 del 1973, dall'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (OPAFS). La trasformazione in Spa dovrà ricondurre anche la soluzione di questo problema nell'ambito dei principi generali sul trattamento di fine rapporto, dettati dalla legge n. 297 del 1982.

Il relatore passa quindi ad illustrare la situazione del debito pregresso, ricordando che l'Ente FS risulta avere contratto prestiti autorizzati da disposizioni di legge, la cui restituzione è a carico dello Stato.

Secondo il punto di vista dell'Ente, nel bilancio della nuova Spa, così come attualmente avviene nei bilanci dell'Ente, andrebbero inserite delle poste creditorie verso lo Stato, compensative delle poste debitorie nei confronti dell'Ente erogatore del finanziamento.

Si pone quindi per lo Stato un problema di natura contabile (come rappresentare le proprie poste debitorie) e per il Governo il problema di un'ordinata gestione di un debito che raggiungerebbe, secondo la stima dell'Ente, la cifra di 43.181 miliardi in impegni a medio e lungo termine.

Al riguardo si può richiamare anche l'articolo 9 della direttiva CEE n. 440 del 1991, nel quale si prevede che i prestiti contratti dall'impresa per finanziare gli investimenti e coprire le eccedenze di spese di gestione possano essere trasferiti, sino ad estinzione, ad un servizio distinto nell'ambito della contabilità delle imprese.

Il relatore, ritenuto che la trasformazione in Spa dell'Ente FS pone le basi giuridiche per riallineare in un triennio i risultati economico-finanziari, la qualità del servizio e le potenzialità di sviluppo delle ferrovie italiane a quelle dei principali *partners* europei, illustra quindi le principali ipotesi assunte nel modello proposto dall'Ente e osserva inoltre che il processo di trasformazione ha un costo sociale in termini di riduzione di personale di circa 50 mila unità. Tale riduzione potrà essere realizzata in parte (per 10 mila unità) con il blocco del «turnover» e in parte (per le restanti 40 mila unità) con incentivi al prepensionamento (i cui costi sarebbero a carico dello Stato), nonché utilizzando la mobilità del personale.

Con riferimento alla questione del finanziamento degli investimenti si richiama quindi all'articolo 7 della citata direttiva CEE n. 440, nel quale si prevede la possibilità che gli Stati membri concedano al gestore dell'infrastruttura un finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, della dimensione e delle esigenze finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi investimenti.

Tali interventi non possono tradursi in veri e propri aiuti se non nei limiti e con l'osservanza delle procedure previste per l'erogazione di tali fondi dalla direttiva n. 440/91, nell'ambito di un rapporto contrattuale tra le parti.

A conclusione della sua esposizione, il relatore ricorda l'importanza, nel procedimento di trasformazione, del ruolo delle organizzazioni sindacali.

Al riguardo, la delibera del CIPE, preso atto nel preambolo che i provvedimenti definitivi di trasformazione saranno adottati dopo aver previamente sentito le organizzazioni sindacali, precisa, nel dispositivo, che il Ministro del bilancio, di intesa con il Ministro dei trasporti, provvederà agli adempimenti di competenza solo al termine del confronto in atto tra l'Ente e le organizzazioni sindacali.

Sottopone, quindi, alla valutazione della Commissione uno schema di osservazioni e proposte, da trasmettere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a, e di cui propone la pubblicazione integrale in allegato al resoconto della seduta odierna. Così resta stabilito.

Si apre il dibattito.

Il senatore COVELLO ritiene che l'esame della delibera CIPE meriti un approfondito dibattito e propone l'audizione delle organizzazioni sindacali di categoria.

La senatrice MAISANO GRASSI osserva che la delibera CIPE del 12 giugno 1992 è stata approvata da un organo interministeriale di un Governo dimissionario. Trattandosi, a suo avviso, di attività non di ordinaria amministrazione, solleva una questione di legittimità della delibera.

Il sottosegretario CURSI, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia relazione svolta dal senatore Liberatori, si pronuncia favorevolmente sulla richiesta di audizioni del senatore Covello ed avverte che il Governo ha già avviato una serie di incontri con le organizzazioni sindacali, cui ne seguiranno altri nel corso della prossima settimana.

Sulla questione di legittimità della delibera, sollevata dalla senatrice Maisano Grassi, assicura che sottoporrà la questione all'attenzione del Governo.

Chiede comunque un rinvio dell'adozione di una eventuale pronuncia della Commissione nel merito, giudicando necessario attendere che si concluda la fase di incontri tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

La senatrice SENESI ritiene che la questione sollevata dalla senatrice Maisano Grassi merita di essere attentamente valutata e risolta dal nuovo Governo.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'illustrazione del relatore, dichiara di condividere la richiesta di audizioni delle organizzazioni sindacali avanzata dal senatore Covello, alla quale propone di aggiungere anche quelle dell'avvocato Necci, amministratore straordinario dell'Ente delle Ferrovie dello Stato, del Ministro dei trasporti, nonché di richiedere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento, il parere del CNEL. Occorre poi che l'avvocato Necci presenti un rapporto dettagliato sul contratto di programma sinora realizzato e fornisca dati precisi sul debito reale dell'Ente.

Dopo un breve intervento del senatore MEDURI (che giudica necessaria una risposta del Governo sulla legittimità della delibera), il senatore FRASCA propone di aggiungere, alle altre audizioni richieste, quella del Ministro del bilancio. Ritiene poi che occorre acquisire dati precisi sullo stato di attuazione del programma e verificare che la sua realizzazione non penalizzi ulteriormente il Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE, pur giudicando opportune le audizioni proposte, ricorda che la Commissione dovrà formulare le proprie osservazioni quanto prima alle Commissioni riunite 5^a e 6^a, in quanto queste sono tenute ad esprimere il parere sulla delibera CIPE entro il 30 luglio prossimo.

Sulla legittimità di tale delibera, ferme restando le valutazioni che saranno condotte dal nuovo Governo, ricorda che, secondo la prassi, il

Governo dimissionario può adottare decisioni relative all'attuazione di leggi dello Stato. La delibera in questione, per l'appunto, è stata emanata in osservanza del disposto dell'articolo 1 della legge n. 35 del 1992. Dopo aver invitato la senatrice Senesi a formulare la richiesta di parere del CNEL in sede di Commissioni riunite 5^a e 6^a, competenti ad esprimere il parere sulla delibera, comunica che le proposte di audizioni saranno esaminate nell'ufficio di Presidenza di domani.

Il sottosegretario CURSI si pronuncia favorevolmente su tutte le audizioni proposte e avverte che è sua intenzione verificare con l'amministratore straordinario dell'Ente lo stato dei programmi finanziari sin qui avviati e non ancora ultimati. Ribadisce la sua richiesta di rinvio ed assicura che, vista l'importanza e la delicatezza della materia, il Governo è disposto ad attendere il parere parlamentare anche oltre la scadenza del 30 luglio prossimo.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 46, C 8^a, 1^o)

La senatrice FAGNI chiede che la Commissione proceda ad una audizione del Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile in merito allo stato di agitazione in essere tra i lavoratori portuali, tenuto conto che da notizie di stampa si è avuto modo di apprendere che il Ministro starebbe per emanare una circolare in materia.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta della senatrice Fagni sarà valutata nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il sottosegretario CURSI annuncia che rappresenterà la questione al Ministro Tesini.

QUESTIONE DI COMPETENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 126, 38 E 29

Il PRESIDENTE dà quindi conto di un chiarimento reso dal Presidente del Senato in data 15 giugno 1990, a seguito di una decisione della Giunta per il regolamento, sulla delimitazione delle competenze tra le Commissioni 8^a, 13^a e 2^a.

Alla luce di esso, l'8^a Commissione è competente nelle questioni relative alle grandi infrastrutture viarie, di trasporto e di intervento operativo dello Stato nel campo delle costruzioni; la 13^a Commissione è competente sulle questioni dell'urbanistica e, più in generale, su quelle relative a regime dei suoli; la 2^a Commissione è riconosciuta unica competente per tutto ciò che concerne la disciplina del contratto e del rapporto di locazione.

Alla luce di tali determinazioni, propone alla Commissione di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione all'8^a Commissione del disegno di legge n. 126 (riguardante il completamento dei piani di

ricostruzione post-bellica), già assegnato alla 13^a Commissione, rientrando questa materia negli interventi operativi dello Stato nel campo delle costruzioni.

Propone altresì di segnalare al Presidente del Senato che l'8^a Commissione non si ritiene competente ad esaminare i disegni di legge nn. 29 (riguardante l'utilizzo sperimentale della struttura CIRENE allo scopo di svolgere ricerche in materia energetica) e 38 (recante modifiche alla legge sul condono edilizio).

La Commissione conviene sulle proposta del Presidente.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che, come già preannunciato, l'Ufficio di Presidenza della Commissione è convocato domani, 9 luglio 1992, alle ore 12, per valutare il documento della VIII Commissione della Camera dei deputati relativo all'indagine conoscitiva sugli appalti, nonché per definire il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 11.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI DEL RELATORE SULLA DELIBERA
CIPE DEL 12 GIUGNO 1992, CONCERNENTE LA TRASFORMAZIO-
NE IN SOCIETÀ PER AZIONI DELL'ENTE FERROVIE DELLO
STATO**

L'8^a Commissione, esaminata la delibera del CIPE del 12 giugno 1992 concernente la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, formula le seguenti osservazioni:

a) le norme di cui alla legge n. 35 del 1992 sono più opportunamente interpretabili come trasformazione e non come trasferimento di azienda: al riguardo occorre tuttavia chiarire se le norme di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 maggio 1992 n. 298 si applicano all'ente Ferrovie dello Stato e se, in base a tale disposizione, l'attribuzione di funzioni e di attività di preminente interesse generale (tra le quali andrebbe ricompreso il trasporto ferroviario) dovrebbe avvenire con concessione. In quest'ultimo caso la durata di 30 anni di cui alla disposizione in oggetto appare troppo limitata rispetto al ciclo finanziario dell'attività dell'Ente. Inoltre occorre chiarire l'applicabilità delle norme della legge n. 210 del 1985 alla SpA, tenendo conto sia delle disposizioni della legge n. 35 del 1992 che di quelle contenute nella direttiva CEE n. 440/91;

b) in ogni caso deve essere assicurato l'integrale recepimento della direttiva n. 440 del 1991, in particolare per quanto concerne la separazione contabile delle operazioni concernenti le infrastrutture e di quelle riguardanti la gestione dei servizi di trasporto, qualora non si intenda affidare tali operazioni ad entità distinte;

c) il Governo dovrà farsi carico della copertura dell'indebitamento pregresso dell'Ente, del finanziamento mediante aumenti di capitale alla Spa del piano decennale degli investimenti di cui al decreto interministeriale n. 48 del 30 aprile 1990, della celere attuazione delle norme di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, concernenti il completamento delle operazioni di trasferimento all'Ente del patrimonio della ex azienda autonoma;

d) per quanto concerne il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato si osserva che la trasformazione in Spa non dovrebbe abrogare l'articolo 21 della legge n. 210: pertanto il trattamento pensionistico in essere dovrà essere prorogato fino all'emanazione di una legge generale sul riordino dei trattamenti pensionistici ovvero di una legge ad hoc (riguardante eventualmente anche l'OPAFS) concernente il trattamento dei dipendenti in servizio dell'Ente all'atto della trasformazione, al fine di non recare un peggioramento sostanziale della loro situazione.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MICOLINI comunica che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su suo invito, verrà a riferire alla Commissione senatoriale, giovedì mattina della prossima settimana, sull'andamento dei negoziati in corso per la questione delle quote di produzione del latte assegnate all'Italia in sede comunitaria.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(L. 14 0 78, C. 9^a, 1^o)**Proposta di nomina del Presidente dell'Ente irriguo umbro-toscano**

(Parere al Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

Il presidente MICOLINI riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Ente irriguo umbro-toscano del dottor Giorgio La Pira, proponendo - in relazione alle sue capacità professionale ed alla competenza, documentate da un *curriculum* di cui dà lettura - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BORRONI rileva che i senatori del Gruppo del PDS non hanno da eccepire sulla persona del dottor La Pira. Osserva quindi, in relazione alle complicazioni sorte nelle due regioni interessate all'accordo per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, come appaia quasi inevitabile il prolungamento del regime commissariale. Ritiene preliminare procedere alla formazione del nuovo Consiglio di amministrazione; diversamente il suo Gruppo non potrà che astenersi.

Il presidente MICOLINI, premesso che vi sono dei termini di scadenza per procedere alla nomina, fa rilevare come la nomina del nuovo Presidente costituisca uno stimolo per la formazione del Consiglio di amministrazione.

Annunciano voto favorevole i senatori COPPI, per il Gruppo misto-PSDI, ZANGARA, per il Gruppo DC, RAPISARDA, per il Gruppo PSI.

Il senatore OTTAVIANI annuncia l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORRONI, CAMPAGNOLI, COPPI, FRANCHI, GALUPPO, GRASSI BERTAZZI, LOBIANCO, MICOLINI, MORA, OTTAVIANI, PEZZONI, RABINO, RAPISARDA, ZANGARA.

La proposta è approvata risultando dieci voti favorevoli e quattro di astensione.

DIMISSIONE DA SENATORE SEGRETARIO

(A 8, C 9^a, 1^o)

Il presidente MICOLINI comunica che il senatore Pezzoni ha rassegnato le dimissioni da Segretario della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di giovedì della settimana prossima si procederà alla integrazione dell'Ufficio di Presidenza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 9^a, 1^o)

Il senatore OTTAVIANI chiede se sia possibile conoscere in anticipo i lavori della Commissione.

Il presidente MICOLINI fa presente che giovedì della prossima settimana sono previste le comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla politica agricola comunitaria - con specifico riferimento alla questione delle quote di produzione del latte assegnate all'Italia (il Ministro non è potuto venire questa settimana essendo impegnato, per la suddetta questione, nel giro di consultazioni nelle varie capitali) - e la sostituzione del senatore Segretario dimissionario.

Per il resto si è in attesa della presentazione dei disegni di legge che i vari Gruppi stanno preparando e delle iniziative legislative del Governo.

La seduta termina alle ore 12.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

4^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali Guarino.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto concernente l'autorizzazione generale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito di prodotti ad alta tecnologia**

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole)

(R 139 b, C 10^a, 1^o)

Il relatore BALDINI riferisce sullo schema di decreto in titolo, concernente l'autorizzazione generale - di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 222 del 1992 - con la quale gli operatori possono direttamente esportare o far transitare i prodotti ad alta tecnologia verso i paesi indicati nella predetta disposizione legislativa: propone infine di formulare al riguardo un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

Schema di regolamento concernente l'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole con osservazioni)

(R 139 b, C 10^a, 2^o)

Il relatore BALDINI illustra lo schema di regolamento in titolo, osservando che esso non contiene la specificazione della nazionalità italiana dei gruppi industriali di cui si tratta, diversamente da quanto disposto nella corrispondente disposizione legislativa: prospetta, pertanto, l'opportunità di integrare di conseguenza la normativa in esame.

Si procede quindi al dibattito.

Il senatore TURINI domanda chiarimenti circa l'identificazione dei prodotti ad alta tecnologia di cui si tratta.

Si associa il senatore PAIRE, che ritiene peraltro già soddisfatta la condizione illustrata in termini problematici dal relatore: *l'interpretazione sistematica delle norme legislative e della disposizione regolamentare in esame, infatti, impone di considerare quest'ultima in esclusivo riferimento ai gruppi industriali italiani.*

Il senatore FORCIERI domanda quale sia il meccanismo di controllo parlamentare sull'elenco dei prodotti ad alta tecnologia formulato con atto amministrativo.

Il senatore ROVEDA ritiene che si debbano individuare con esattezza i prodotti ad alta tecnologia di cui si tratta poichè, diversamente, la normativa in esame costituirebbe solo un ulteriore intralcio di natura amministrativa alle attività d'impresa.

Il relatore BALDINI osserva che il criterio di individuazione dei prodotti in questione è regolato dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 della legge n. 222 del 1992: esso, comunque, troverà attuazione in un apposito elenco, da adottare con decreto ministeriale, il cui schema sarà opportunamente sottoposto al parere parlamentare. Ribadisce, quindi, l'esigenza di specificare anche nel regolamento la limitazione ai gruppi industriali italiani degli effetti derivanti dalla normativa in questione.

Si associano i senatori TURINI e MANNA.

Il presidente GIANOTTI prospetta l'opportunità di acquisire, a tale riguardo, l'orientamento del Ministro del commercio con l'estero.

Il senatore FERRARI ritiene che la disposizione legislativa sia inequivocabile e che non possa essere in alcun modo derogata dal regolamento, anche nella formulazione in esame.

Il relatore BALDINI, nel sollecitare la Commissione ad esprimere immediatamente il proprio parere, reitera la proposta di invitare il Governo a integrare il testo del regolamento nel senso dianzi prospettato.

Si associa il senatore PIERANI.

Su proposta del senatore FORCIERI, quindi, la Commissione unanime conviene di richiedere al Ministro del commercio con l'estero il tempestivo invio alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto concernente l'elenco dei prodotti ad alta tecnologia.

La Commissione infine, a maggioranza, conviene di formulare un parere favorevole nei termini esposti dal relatore.

Schema di decreto concernente l'istituzione del comitato tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole)

(R 139 b, C 10ª, 3º)

Su proposta del relatore BALDINI, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Schema di regolamento concernente le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1992, n. 222

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole)

(R 139 b, C 10ª, 4º)

Il relatore BALDINI riferisce sullo schema di regolamento in titolo, illustrandone l'articolazione normativa: propone quindi di formulare un parere favorevole.

Conviene unanime la Commissione.

Schema di regolamento concernente il controllo successivo di cui all'articolo 10 della citata legge 27 febbraio 1992, n. 222

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole con osservazioni)

(R 139 b, C 10ª, 5º)

Il relatore BALDINI, nel riferire sullo schema di regolamento in titolo, osserva che esso dovrebbe essere integrato da una specifica previsione sanzionatoria di carattere automatico, al fine di rendere più efficace il controllo amministrativo di cui si tratta: tale sanzione potrebbe consistere nella revoca dell'autorizzazione.

Si associa il senatore MANNA che ritiene necessario, al riguardo, specificare il tipo di sanzione da introdurre.

Il senatore FORCIERI solleva perplessità in ordine alla proposta testè formulata dal relatore: non è certo, infatti, che un intervento sanzionatorio sia il più efficace per ottenere l'osservanza delle disposizioni in questione.

Il senatore TURINI ritiene che al riguardo sia opportuno introdurre una sanzione pecuniaria in misura adeguata.

Il senatore CITARISTI osserva che una previsione sanzionatoria non prevista dalla legge, ma disposta in via regolamentare, non sarebbe conforme ai principi generali dell'ordinamento.

Si associa il senatore GRANELLI che ritiene utile, nella sede consultiva, invitare il Governo e i Commissari ad assumere iniziative per colmare eventuali carenze nella legislazione.

Il senatore PAIRE, quindi, prospetta l'opportunità di commisurare le sanzioni alla gravità delle violazioni commesse: ritiene, pertanto, che la revoca dell'autorizzazione sia un provvedimento adeguato.

La Commissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole con le osservazioni illustrate dal relatore.

AFFARI ASSEGNATI

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 giugno 1992, concernente la trasformazione dell'Ente nazionale idrocarburi in società per azioni

(Osservazioni alle Commissioni 5^a e 6^a riunite; esame e rinvio; questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento)
(R 38, C 10^a, 1^o)

Il presidente GIANOTTI rivolge un breve indirizzo di saluto al ministro Guarino, auspicando la migliore collaborazione tra Parlamento e Governo nell'interesse del paese.

Il relatore PIZZO, nel riferire sulla delibera in esame, rammenta gli indirizzi del Governo in tema di privatizzazioni. Queste - a suo giudizio - devono precludere all'affermazione di un azionariato diffuso, stimolare la concorrenza anche nei servizi pubblici, assecondare i processi di riassetto e razionalizzazione delle attività produttive, anche attraverso la dismissione di attività non strategiche. La delibera di cui si tratta, in particolare, intende dare attuazione al processo di trasformazione dell'ENI in società per azioni: essa, peraltro, rivela incertezze e ambiguità in riferimento ad alcune questioni connesse a tale processo. Occorre, anzitutto, mantenere nelle nuove società per azioni, almeno in via transitoria e per un congruo periodo di tempo, le funzioni e le prerogative degli attuali enti pubblici economici al fine di conferire certezza all'esercizio di tali attività. Al riguardo rammenta che il decreto-legge n. 298 del 1992 prevede la possibilità di attribuire alle nuove società per azioni l'esercizio di funzioni di preminente interesse pubblico, esclusivamente per esigenze di continuità operativa: la temporaneità di tale attribuzione risulta conforme agli indirizzi comunitaria in materia di politica della concorrenza nonché alla direttiva CEE concernente le condizioni di rilascio delle autorizzazioni di ricerca, esplorazione e sviluppo degli idrocarburi. È necessario, inoltre, chiarire i limiti dei poteri e delle responsabilità derivanti dal processo di trasformazione dell'ENI, in riferimento alle potestà di indirizzo e di controllo proprie del Governo e del Parlamento nonché a quelle operative inerenti la dirigenza degli enti. Per avviare in tempi brevi e con efficacia il processo di trasformazione di cui si tratta, infine, occorre adottare strumenti decisionali non ordinari, tali da garantire - tuttavia - trasparenza, responsabilità e determinazione, nel rispetto delle regole di mercato.

Il presidente GIANOTTI, quindi, prospetta l'opportunità di rinviare a una successiva seduta la discussione sulla delibera in esame, anche in riferimento alla illustrazione testè resa dal relatore.

Il ministro GUARINO, nell'esprimere apprezzamento per la Commissione, osserva che la questione in esame esige un approfondimento nel merito: chiede pertanto che la Commissione inizi il dibattito dopo un congruo periodo di riflessione. Si sofferma poi sull'indirizzo restrittivo assunto dalla Commissione delle Comunità europee in materia di aiuti statali alle imprese: esso investe direttamente le partecipazioni statali, delle quali è necessario riconsiderare l'assetto complessivo, anche attraverso opportuni processi di privatizzazione. Questi, peraltro, concepiti nel fondamentale intento di addurre liquidità al Tesoro, incontrano difficoltà già in tale presupposto: in particolare, la situazione dell'EFIM rivela un indebitamento pari a circa 4.500 miliardi, ai quali si aggiungono 500 miliardi per il solo settore dell'alluminio, che impongono un preventivo ripianamento di bilancio a carico del pubblico erario. L'operazione finanziaria connessa al progetto di privatizzazione va pertanto riconsiderata in riferimento allo scopo di conseguire un saldo attivo. Nel sistema delle partecipazioni statali inoltre operano numerose imprese economicamente e produttivamente valide: esse, peraltro, hanno in comune la caratteristica di essere permanentemente sottocapitalizzate. D'altra parte, la soluzione tradizionale adottata per ovviare a tale inconveniente, quella dei periodici conferimenti ai fondi di dotazione, risulterà d'ora in poi non perseguibile, in considerazione dei menzionati indirizzi restrittivi assunti al riguardo da parte della Comunità europea. Occorre, pertanto, adottare diverse tecniche organizzative per indirizzare il processo di privatizzazione verso due obiettivi concorrenti: incrementare la liquidità tanto del Tesoro che delle imprese interessate. Tale concomitanza di obiettivi si può conseguire migliorando lo stato patrimoniale delle imprese, ciò che recherebbe un sicuro vantaggio al Tesoro nella sua qualità di azionista: l'intervento in questione, peraltro, consentirebbe di collocare nel mercato i titoli di proprietà con risultati soddisfacenti. Tutto ciò, comunque, è ancora allo stato embrionale, anche perchè l'annuncio di un possibile introito pari a 15 mila miliardi, connesso all'ultima manovra finanziaria, incontra ostacoli concreti che ne revocano in dubbio la stessa fondatezza. Si riserva, inoltre, di illustrare le possibili soluzioni ai problemi dianzi prospettati già nel prosieguo dell'esame della delibera in titolo: al riguardo, in ogni caso, occorre assumere determinazioni definitive prima della pausa estiva.

Quanto all'EFIM, rileva che tale ente è investito da un duplice ordine di considerazioni critiche: quelle relative ai profili finanziari, dianzi sommariamente indicate, e quelle concernenti le singole attività esercitate, per le quali la valutazione varia caso per caso. In ordine al settore dell'alluminio, per esempio, la gravità della crisi impone di assumere con impegno e tempestività misure coordinate nelle quali siano coinvolte entrambe le competenti amministrazioni dell'industria e delle partecipazioni statali. Ribadisce, in proposito, il suo fermo intendimento di favorire una soluzione operativa, economicamente valida.

Il presidente GIANOTTI, nel ringraziare il Ministro per la sua esposizione, rammenta che la Commissione industria del Senato già nella X^a legislatura aveva affrontato con impegno il tema degli aiuti

statali alle imprese, con particolare riferimento anche alle questioni concernenti le partecipazioni statali. Quanto alla pausa di riflessione richiesta dal Ministro, osserva che essa dovrebbe essere previamente concordata con le Commissioni competenti in via primaria.

Il ministro GUARINO, quindi, prospetta l'opportunità di approfondire l'esame della delibera in titolo in una unica sede, ove operino congiuntamente la Commissione industria e le altre, cui il provvedimento è stato deferito per l'esame di merito.

Il senatore CHERCHI chiede che il Ministro riferisca al più presto alla Commissione circa il contenzioso aperto in sede comunitaria in riferimento al sistema delle partecipazioni statali. Osserva, inoltre, che gli atti conseguenti alla delibera del CIPE concernente la trasformazione dell'ENI dovrebbero essere sospesi in considerazione dei profili problematici che vi sono connessi. Ritiene, al riguardo, che le stesse disposizioni contenute nel decreto-legge n. 278 del 1992, in ordine alle funzioni esercitate dagli enti in via di trasformazione, dovrebbero essere riconsiderate in virtù delle perplessità esposte dal relatore. Dichiarò infine di convenire con l'esigenza prospettata dal ministro Guarino affinché la competenza primaria della 10^a Commissione permanente venga riconosciuta sulla materia delle attività produttive in questione, il cui assetto proprietario può essere certamente modificato senza che per questo venga meno il carattere industriale delle tematiche in questione; va inoltre tenuta presente la necessità di procedere alla ristrutturazione e riconversione di ampi settori delle partecipazioni statali e di altri enti pubblici economici.

Il senatore GRANELLI, quindi, invita il Governo a riconsiderare i termini, invero piuttosto brevi, fissati nella delibera in esame per gli adempimenti dell'ente interessato alla trasformazione in società per azioni: è necessario, infatti, che la riflessione sugli indirizzi in tema di privatizzazioni non sia pregiudicata da determinazioni intempestive.

Il senatore CICCHITTO si associa a tale richiesta e invita altresì il Ministro a fornire elementi di valutazione circa lo stato patrimoniale di tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali. In particolare, risulta che l'IRI sia interessato da un dissesto finanziario altrettanto preoccupante di quello illustrato dal Ministro a proposito dell'EFIM. Quanto all'ENI, si tratta probabilmente dell'unico ente in grado di misurarsi immediatamente con un proficuo processo di trasformazione: nella opportunità di approfondire tali temi, in riferimento all'intero sistema delle partecipazioni statali, invita comunque a concentrare l'attenzione su tale ente, oggetto della delibera assegnata all'esame della Commissione.

Il senatore FERRARI chiede che il Ministro riferisca alla Commissione anche sull'assetto del settore elettrico, prossimamente interessato dal processo di privatizzazione.

Il ministro GUARINO, in una breve replica, precisa di aver riferito solo sullo stato patrimoniale dell'EFIM per motivi puramente contin-

genti. Quanto all'IRI, comunque, osserva che l'indebitamento del gruppo è sostanzialmente connesso ai piani di sviluppo delle società concessionarie per la gestione di pubblici servizi.

La Commissione unanime, infine, conviene di sollevare - ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento - questione di competenza sull'esame dell'atto in titolo, rivendicando esplicitamente la competenza primaria delle attività produttive inerenti il settore delle partecipazioni statali.

(R 34 0 05, C 10^a, 1^o)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 10^a, 2^o)

Il presidente GIANOTTI propone di convocare la Commissione per domani nove luglio, alle ore dieci, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 210, recante modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza del lavoro, deferito alla Commissione lavoro in sede referente.

Conviene unanime la Commissione.

Il senatore ROVEDA rammenta che l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva fissato un calendario dei lavori, per la settimana in corso: questo, tra l'altro, teneva conto degli impegni che taluni dei commissari sono chiamati a osservare come membri della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il senatore FERRARI, al riguardo, osserva che la Giunta, composta da senatori membri delle diverse Commissioni permanenti, dovrebbe adeguare il proprio ordine dei lavori a quello delle predette Commissioni.

Il presidente GIANOTTI rammenta che la questione potrebbe essere più utilmente esaminata nel corso di una riunione, già convocata per la prossima settimana, tra i Presidenti delle Commissioni permanenti, il Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee e il Presidente del Senato.

Il senatore ROVEDA ribadisce l'esigenza di rispettare il calendario concordato.

Il senatore PAIRE ritiene che tale questione debba essere risolta nella sede opportuna.

La seduta termina alle ore 12,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE**Cappiello ed altri: Norme in materia di congedi parentali (53)****Pellegatti ed altri: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122)****Salvato e Fagni: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334)**

(Esame e rinvio. Congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 53, 122 e 334)

Il presidente GIUGNI, prima di dare la parola alla relatrice Colombo Svevo per l'avvio dell'esame dei disegni di legge in titolo, formula l'augurio di un proficuo lavoro a tutti i membri della Commissione.

Prende quindi la parola la relatrice COLOMBO SVEVO che propone anzitutto l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, due dei quali - il n. 122 e il 344 - hanno un testo pressochè identico. La Commissione concorda.

La relatrice sottolinea come la necessità di intervenire sulla materia tragga origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1987, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 7 della legge n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, oggi riconosciuti alla sola madre lavoratrice dalle leggi n. 1204 del 1971 e n. 903 del 1977, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. In seguito alla ricordata sentenza della Corte, già nella scorsa legislatura, la Commissione lavoro della Camera dei deputati era giunta all'elabora-

zione di un testo unificato che, nella sostanza, è contenuto nei disegni di legge nn. 122 e 334; nella medesima direzione si muovono peraltro anche alcune proposte di normativa comunitaria. Nell'illustrare diffusamente l'articolato dei tre disegni di legge, la relatrice sottolinea in particolare come sia stata considerata - oltre alla tutela della salute della madre dopo il parto - anche l'esigenza della cura del figlio, che potrà essere affidato anche al padre, con le stesse possibilità offerte alla madre. Si sofferma in particolare sulla norma contenuta nell'articolo 4 dei disegni di legge nn. 122 e 334, che riconosce anche al padre lavoratore il diritto a periodi di riposo giornaliero quando i figli siano affidati solo a lui o in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure quando la madre che non sia lavoratrice sia impossibilitata per motivi di salute ad assistere il figlio. L'articolo 5 riconosce il diritto di entrambi i genitori ad astenersi dal lavoro in caso di documentata necessità di assistere il figlio di età compresa tra i 3 e i 6 anni per non più di un mese lavorativo ciascuno per ogni anno. Importante anche l'articolo 6, probabilmente da armonizzare con l'articolo 33 della legge-quadro a favore dei portatori di *handicap*, la legge n. 104 del 1991 che stabilisce che entrambi i genitori del bambino portatore di *handicap* hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per 36 mesi ciascuno nei primi 6 anni di vita del bambino.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge n. 53, la relatrice si sofferma in particolare sull'articolo 2 che riconosce alla lavoratrice o al lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione facoltativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza percezione di alcuna indennità giornaliera di retribuzione, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Pontone e Magliocchetti: Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321)

(Esame e rinvio. Congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 210 e 321)

Il relatore, senatore SMURAGLIA, propone l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, relativi allo stesso argomento. Sulla proposta conviene la Commissione.

Il relatore illustra quindi i due disegni di legge, ricordando, in particolare, che sul disegno di legge n. 210 verrà chiesta la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Ricordando le vicende che avevano portato all'approvazione in Senato, nella scorsa legislatura, del disegno di legge n. 3011, il relatore fa presente che sono quattro i punti fondamentali sui quali si rende necessaria una modifica del decreto n. 277 del 1991. La prima delle modifiche di rilievo da apportare al decreto legislativo è quella relativa alla disciplina riguardante il medico competente ad accertare lo stato di salute dei lavoratori esposti ad agenti patogeni durante il lavoro; per tale figura di

medico il disegno di legge n. 210 stabilisce alcuni requisiti. Vi è quindi la necessità di stabilire che le misure di sicurezza devono essere quelle «tecnicamente fattibili» e non quelle «concretamente attuabili» cui fa riferimento il decreto: la seconda dizione, infatti, potrebbe introdurre valutazioni anche di natura economica o di capacità economica dell'impresa che rischiano di nuocere agli *standard* di sicurezza garantiti al lavoratore.

Per quanto riguarda poi i valori limite stabiliti dal decreto, che recepiva le direttive comunitarie relative ad alcuni agenti dannosi, si rende necessaria una modifica che faccia salvi i riferimenti quantitativi più favorevoli ai lavoratori già in vigore nell'ordinamento italiano o stabiliti dalla contrattazione collettiva. Per quanto riguarda infine le sanzioni penali previste dal decreto, l'opinione personale del relatore è che si dovrebbe intervenire con misure di altra natura e tuttavia, poichè il modo più celere di intervenire sulla materia appare quello del «recupero» del disegno di legge approvato nella precedente legislatura, si dichiara al momento favorevole all'acquisizione delle norme in esso contenute. Sulla materia sarà comunque opportuno intervenire successivamente seguendo differenti criteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 9,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole condizionato. Parere alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento: contrario)

Il Presidente illustra i contenuti degli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge n. 278, volti ad incidere sui fenomeni di inquinamento dovuto alle emissioni degli autoveicoli.

L'art. 3 intende incentivare la produzione di benzina a basso tenore di benzene, nonché la produzione di gasolio a basso tenore di zolfo: l'incentivazione consiste in una riduzione dell'imposta di fabbricazione (e della corrispondente sovrimposta di confine). Tale riduzione (che verrà applicata in occasione dei futuri aumenti dell'imposta in relazione alle variazioni dei prezzi internazionali) sarà concessa fino al 31 dicembre 1994, entro il limite di 20 lire al litro per le benzine e di 21 lire a litro per i gasoli (aventi le suddette caratteristiche). L'agevolazione si sostanzia nel rimborso, a valere sulle imposte relative a successive estrazioni di prodotti petroliferi, mediante accredito disciplinato da un apposito decreto ministeriale.

L'art. 4 prevede l'esonero temporaneo dal pagamento della sovrattassa per le autovetture diesel, laddove queste ultime siano contemporaneamente nuove di fabbrica ed immatricolate dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994; occorre poi che siano munite di motori meno inquinanti ai sensi della Direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991.

L'esonero temporaneo dal pagamento del cosiddetto «superbollo» assimilerà i predetti veicoli ai corrispondenti tipi di veicoli a benzina, sia per l'ammontare della tassa automobilistica che per i periodi di sua corresponsione.

L'art. 5 prevede il riconoscimento di un *bonus* di 300 mila lire a favore di coloro che, tra il 3 febbraio 1992 ed il 31 dicembre 1992, avranno demolito un'autovettura immatricolata prima del 31 dicembre 1974, acquistando contemporaneamente un autoveicolo con le seguenti caratteristiche: nuovo di fabbrica; alimentato a benzina; di cilindrata non superiore a 2000 cc; dotato di marmitta catalitica trivalente e di sonda apposita.

Tale incentivo opera mediante deduzione delle 300 mila lire dal prezzo del veicolo nuovo: la fattura (che dovrà menzionare tale decurtazione) legittimerà il venditore a recuperare l'incentivo in sede di liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, laddove sia accompagnata dal certificato di demolizione del precedente veicolo.

Per quanto riguarda la norma contenuta nell'articolo 1, comma 13, va rilevato che l'utilizzo dell'accantonamento concernente la legge sulla difesa del suolo, dal quale si attingono 50 miliardi, appare di stretto interesse della Commissione 13^a, per cui la 5^a Commissione permanente ha rivolto alla 13^a la richiesta di parere sull'utilizzo in difformità della copertura finanziaria: sulla materia il Presidente richiede l'avviso della Commissione.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore GIOLLO, invitando il Governo a seguire criteri di maggiore organicità nella elaborazione di testi normativi. L'impatto ambientale del provvedimento appare oltremodo discutibile, posto che mancano elementi a sostegno della natura meno inquinante del tipo di combustibile previsto nell'articolo 3. Motivi elettoralistici e l'intento di favorire l'industria automobilistica sono poi alla base dell'articolo 4, mentre l'articolo 5 presenta di un ambito di applicabilità piuttosto limitato. È per questi motivi che il Gruppo della Rifondazione comunista esprime avviso contrario sul provvedimento; anche dell'articolo 1, comma 13, andrebbe proposta la soppressione in quanto non si dispone di dati sufficienti sull'impatto ambientale della diga di Ravedis.

Il senatore ANDREINI condivide l'atteggiamento di opposizione all'utilizzo difforme, previsto dall'articolo 1, comma 13, di finanziamenti destinati alla legge sulla difesa del suolo. Per quanto riguarda gli articoli 3, 4 e 5, vi si ravvisano elementi interessanti (come l'incentivo ad eliminare le automobili poco sicure per la circolazione) insieme ad incomprensibili omissioni. Non ci si può infatti limitare ad introdurre le misure di incentivazione previste dall'articolo 3 per la benzina a basso tenore di benzene e per il gasolio a basso tenore di zolfo, ma occorre favorire anche l'acquisto ed il consumo di auto a gas metano ed a gas liquidi.

La senatrice PROCACCI dichiara che l'articolo 1, comma 13, andrebbe soppresso, in quanto si muove in una logica di intervento frammentario, che caratterizza del resto tutto il contenuto del decreto-legge. Nel suo ambito le esigenze fiscali non sempre sono conciliate con quelle ambientali: oltre che prevedere un basso tenore di benzene, si è anche tralasciata l'occasione di introdurre una compiuta normativa in ordine a tutta la materia dei combustibili ecologici.

Nell'ambito di una disciplina organica, si potrebbe infine affrontare la grave questione della politica autostradale condotta nei decenni scorsi, ricordando che il parco automobilistico circolante in Italia sfiora l'abnorme cifra di 28 milioni di unità.

Il senatore SPECCHIA, condivisa la richiesta di eliminazione dell'articolo 1, comma 13, dal provvedimento in esame, richiede che sulle emissioni inquinanti delle autovetture il Governo abbandoni finalmente il metodo della improvvisazione e dei tentativi empirici. Condivide la richiesta di estensione dell'arco temporale previsto dall'articolo 5, confermando comunque il proprio avviso contrario al complesso del provvedimento.

Il senatore MONTRESORI osserva che le misure intraprese non possono pregiudicare la successiva ridisciplina dell'intera materia degli incentivi a favore di autovetture meno inquinanti: allo scopo il Governo dovrebbe farsi promotore in futuro di un apposito provvedimento in materia, in ordine al quale ci si potrebbe avvalere anche della maggiore competenza tecnica della 10^a Commissione permanente.

Maggiori elementi di valutazione dovrebbero essere prodotti dal Governo in merito all'impatto ambientale delle autovetture a motore *diesel*, nonchè sullo stoccaggio delle autovetture rottamate e sui controlli del potenziale inquinante delle auto soggette a revisione periodica. Quanto all'articolo 1, comma 13, bisogna osservare che, in linea di massima, la costruzione di nuove dighe deve essere vista con grande favore, poichè esse permettono di produrre energia elettrica e al tempo stesso di irrigare il comprensorio adiacente.

Il senatore PIERRI ritiene che l'articolo 1, comma 13, non sia omogeneo al contenuto del decreto-legge. Quanto agli incentivi fiscali, il Gruppo socialista è favorevole, auspicando che sia ampliato l'arco temporale di riferimento per la demolizione di autovetture di cui all'articolo 5.

Il senatore LEONI ritiene che l'incentivo di cui all'articolo 3 dovrebbe prevedere una maggiore defiscalizzazione delle zone frontaliere, assoggettate a gravi rischi inquinanti causati dall'affluenza di autovetture in direzione di Stati a minore imposizione fiscale sulla benzina. Le modalità di applicazione delle misure proposte dovrebbero poi valorizzare le autonomie locali: la decisione di applicare o meno la sovrattassa per il motore *diesel* dovrebbe essere rimessa alle singole province, conseguendosi così un collegamento più diretto con le peculiari situazioni locali.

Il senatore TABLADINI ritiene che il governo avrebbe dovuto fornire validi elementi di valutazione circa l'impatto ambientale della diga idroelettrica di Ravedis; non è infatti noto se la relativa captazione di risorse idriche possa arrecare problemi a valle.

Il senatore RUBNER è favorevole a mantenere la previsione dell'articolo 1, comma 13, considerando che si tratta di una mera

prosecuzione di interventi già avviati. Quanto agli incentivi fiscali, ci si dovrebbe uniformare alla normativa comunitaria; condivide il problema delle zone frontaliere sollevato dal gruppo della Lega Nord, mentre auspica che sia totalmente abolita la sovrattassa sul motore *diesel*.

Il presidente GOLFARI propone l'espressione di un parere favorevole, condizionato all'accoglimento dei rilievi emersi dal dibattito, per quanto riguarda gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge. Propone invece un parere contrario sull'utilizzo in difformità dei fondi destinati al rifinanziamento della legge sulla difesa del suolo, previsto dall'articolo 1, comma 13, del medesimo provvedimento.

Si passa alla votazione della proposta di parere favorevole sugli articoli 3, 4 e 5: annunciano voto contrario i senatori PARISI Vittorio, GIOVANELLI, SPECCHIA e PROCACCI. Favorevole si dichiara invece il senatore DE GIUSEPPE.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di conferire mandato al relatore ad esprimere parere favorevole, condizionato all'accoglimento dei rilievi emersi dal dibattito, per quanto riguarda gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge.

In riferimento all'articolo 1, comma 13, i senatori ANDREINI e PARISI Vittorio annunciano voto favorevole sulla proposta del relatore, mentre il senatore FOSCHI annuncia l'astensione propria e del senatore De Giuseppe.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di conferire mandato al relatore ad esprimere parere contrario con le motivazioni emerse dal dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia (283)

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente GOLFARI illustra l'art. 5 del decreto legge 27 maggio 1992, n. 301: esso regola l'eventualità che non sia fronteggiabile con i mezzi ordinari l'emergenza connessa alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

In tale caso, è consentita l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti da parte del Ministro della Protezione civile: ciò avviene previa delibera del Consiglio dei Ministri (che indica anche la copertura finanziaria), in analogia a quanto previsto a seguito della delibera di stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225).

Come è noto, il potere di ordinanza ministeriale, in tale caso, fa salve le competenze previste dalla medesima legge n. 225 in capo alle regioni, alle province, al Prefetto ed al Sindaco. Del resto, il Servizio

Nazionale della Protezione Civile è il fulcro su cui ruotano anche gli altri interventi previsti dal decreto-legge all'articolo 1, in quanto è necessaria l'intesa ed il coordinamento con le amministrazioni e gli enti locali competenti sugli interventi straordinari di accoglimento degli sfollati.

I senatori TABLADINI, ANDREINI, GIOLLO, MONTRESORI, RUBNER e PIERRI esprimono avviso favorevole; concorda la senatrice PROCACCI, che sottolinea la necessità di non limitarsi a fornire tendopoli, ma di procedere anche ad interventi strutturali.

Il presidente GOLFARI propone l'espressione di un parere favorevole, recependo l'osservazione emersa dal dibattito.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di conferire mandato al relatore ad esprimere parere favorevole con l'osservazione emersa dal dibattito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 8, C 13^a, 1^o)

Il presidente GOLFARI fornisce dettagliate informazioni sulle competenze della 13^a Commissione, istituita all'inizio della X legislatura con decisione dell'Assemblea del Senato del 30 luglio 1987.

Il nuovo organismo, oltre a rappresentare la sponda parlamentare del neo-costituito Ministero dell'Ambiente, veniva ad assorbire alcune competenze allora ripartite fra varie Commissioni: quella in materia di parchi naturali, di caccia, di tutela e gestione del patrimonio boschivo e faunistico, di inquinamento; quella concernente la tutela dei beni ambientali; quelle relative all'assetto e difesa del territorio, all'urbanistica, alla protezione del mare e delle coste, alla prevenzione degli eventi calamitosi e alla ricostruzione delle zone danneggiate.

Nel corso della X legislatura - anche attraverso la risoluzione di alcuni conflitti di competenza - si sono andate meglio definendo le competenze della Commissione: l'indirizzo impresso alle assegnazioni legislative da parte della Presidenza del Senato è stato particolarmente cauto con riguardo alle materie attinenti il governo del territorio. In particolare, mentre si è andata nettamente affermando la competenza della Commissione ambiente sulle questioni urbanistiche e sulle questioni connesse all'edilizia privata, la Commissione lavori pubblici è stata chiamata in causa ogni qualvolta si trattasse di materia attinente l'edilizia pubblica.

Considerando ingiustificata la previsione di una diversità di sedi competenti in materia edilizia e ritenendo la 13^a Commissione come la più idonea ad effettuare le necessarie comparazioni di valori paesaggistici, ambientali ed urbanistici, il Presidente annuncia quindi la sua intenzione di presentare una proposta di modifica del Regolamento del Senato tendente ad estendere le competenze della Commissione all'intero settore dell'edilizia. Conclude, quindi, auspicando che tale proposta possa essere sottoscritta dal maggior numero di senatori.

Il Presidente invita infine i Gruppi presenti in Commissione a provvedere alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel costituendo Comitato pareri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

«Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria edilizia» (38), d'iniziativa dei senatori Pizzo e Pierri
(Questione di competenza. Esame)

Il Presidente sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di investire il Presidente del Senato della questione di competenza con riferimento al disegno di legge n. 38, concernente modifiche alla legge n. 47 del 1985 e nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria edilizia. Tale disegno di legge è stato deferito alla 8^a Commissione permanente, mentre, anche sulla base dei precedenti della X legislatura, avrebbe potuto più opportunamente essere assegnato alla 13^a.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

1^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Madaudo e per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia (383), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il senatore SPERONI fa presente che l'Assemblea, investita ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, deve ancora pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del provvedimento in titolo. Ne chiede pertanto il rinvio dell'esame.

La Sottocommissione conviene.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434), approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 4^a Commissione: esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Illustra il disegno di legge il presidente SAPORITO, ricordando che la Commissione ha espresso su di esso parere favorevole circa la

sussistenza dei requisiti di costituzionalità nella seduta di ieri. Dopo aver messo in risalto le norme più significative in esso contenute ed aver evidenziato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati nel corso del procedimento di conversione, propone di formulare parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARCHETTI chiede che l'esame del provvedimento sia deferito al *plenum* della Commissione.

Prende atto la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (279)

(Parere alla 3^a Commissione: esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Riferisce sul provvedimento il presidente SAPORITO, evidenziando che l'articolo 1 attiene agli adempimenti connessi con l'espletamento della presidenza italiana della UEO, l'articolo 2 si riferisce alla esecuzione degli accordi di Osimo, l'articolo 3 all'elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero, mentre gli articoli 4 e 5 concernono il programma EUREKA ed il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. In considerazione della significativa finalità cui il provvedimento è ispirato, propone di formulare parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARCHETTI, evidenziato il rilievo del decreto-legge n. 299, chiede la rimessione del parere alla Commissione plenaria.

La Sottocommissione conviene.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore MARCHETTI chiede che l'esame di tutti i restanti disegni di legge di conversione di decreti-legge iscritti all'ordine del giorno (A.S. nn. 278, 327, 383, 393 e 394) venga rimesso alla sede plenaria.

Prende atto la Sottocommissione.

Il presidente SAPORITO avverte che l'esame dei disegni di legge per i quali è stato richiesto il parere dalla 11a Commissione vanno rinviati, essendo stata preannunciata la presentazione di ulteriori iniziative legislative riguardanti materie analoghe.

La seduta termina alle ore 9.35.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di stato per le finanze De Luca e per il tesoro Bruno.

La seduta inizia alle ore 11,15.

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN fa presente che in data 7 luglio l'espressione del parere è stata nuovamente aggiornata essendosi chiesto il parere sull'utilizzo difforme per l'articolo 1, comma 13, alla Commissione ambiente. Nel corso dell'esame sono stati poi riconfermati i rilievi relativi all'articolo 6, comma 1, lettera b), per problemi di copertura, e all'articolo 7, comma 4, per l'esplicitazione dell'accantonamento richiamato a copertura.

La Commissione Ambiente ha dato parere contrario osservando che il Governo non ha presentato una documentazione plausibile e che si tratta di norma eterogenea rispetto al resto del decreto. Sotto il profilo procedurale vi sono precedenti di diverso tipo circa il seguito da dare in caso di pronunzie contrarie delle Commissioni interessate sulla base dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, nel senso che in alcuni casi la Commissione bilancio si è ritenuta vincolata al parere contrario espresso dalle Commissioni consultate, mentre in altri casi ciò non è avvenuto.

Sono stati poi presentati numerosi emendamenti, dei quali, ad un primo esame, sembrano comportare problemi di copertura i seguenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.20a, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 9.4.

Il presidente PAVAN propone quindi, a parte l'articolo 1, comma 13, uno schema di parere in base al quale la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, dichiara di non avere nulla da osservare in generale e in particolare, per quanto concerne gli articoli 4 e 5, fa presente che essi non costituiscono tuttavia modalità di copertura da ripetersi nel futuro, essendo basati su presunzioni di comportamenti del mercato che possono anche non verificarsi.

Essa esprime poi parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione per l'articolo 6, comma 1, lettera b), mentre, per l'articolo 7, comma 4, condiziona, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, il parere di nulla osta a che venga esplicitamente indicata la denominazione dello stanziamento ivi richiamato e cioè «Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il "Progetto Milano")».

Quanto poi agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, sui seguenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.20a, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 9.4.

Il senatore GUALTIERI fa presente che in materia di concessione dei servizi del lotto va effettuato l'appalto concorso, mentre il senatore RASTRELLI fa osservare che la Commissione di merito ha già deciso di stralciare una serie di norme, che confluirebbero nella manovra che è in corso di adozione da parte del Governo.

Il presidente PAVAN fa presente che è anche da risolvere la questione dell'utilizzo dei poteri di cui all'articolo 40, comma 5, del Regolamento in relazione all'articolo 1, comma 13, del decreto.

Il senatore PUTIGNANO fa osservare che è discutibile il parere contrario della Commissione ambiente per le osservazioni in esso contenute, mentre il senatore RASTRELLI dissente per il fatto che il parere contrario della Commissione consultata va tenuto presente: concorda su quest'ultimo punto il presidente PAVAN.

Il senatore RASTRELLI pone poi il problema della copertura dell'articolo 1, che a suo avviso è carente, mentre il senatore GUALTIERI fa presente che occorre assumere una decisione chiara sugli articoli 4 e 5, dovendosi evitare una pronuncia favorevole che però non costituisca un precedente.

Il senatore SPOSETTI fa presente che anche il Governo ha espresso incertezze sulla copertura degli articoli 4 e 5, che comunque violano l'articolo 2 della legge finanziaria del 1992: concordano i senatori PAGLIARINI, a nome del Gruppo Lega Nord, e CROCETTA, a nome del gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore RASTRELLI si dichiara per un parere contrario su tali articoli, mentre il senatore CROCETTA chiede che lo schema di parere proposto dal presidente Pavan venga votato per parti separate.

Si apre un dibattito sulla formulazione della prima parte del parere, riferita al decreto in generale e alle osservazioni relative agli articoli 4 e 5: vi prendono parte i senatori GUALTIERI, PAGLIARINI, GIORGI, il presidente PAVAN, il sottosegretario DE LUCA e il senatore SPOSETTI.

Si passa alle votazioni.

Il presidente PAVAN pone ai voti la parte dello schema di parere relativa a una pronunzia favorevole sul decreto in generale: essa viene accolta.

Sulla parte del parere relativa agli articoli 4 e 5 il senatore RASTRELLI chiede che venga espunto il riferimento al fatto che tali coperture non devono ripetersi per il futuro.

La proposta del senatore RASTRELLI viene quindi posta ai voti ed è accolta.

Il senatore PAGLIARINI invita ad una discussione che tenga conto maggiormente degli argomenti di sostanza, mentre il senatore SPOSETTI chiede che si esprima, sulla parte relativa agli articoli 4 e 5, un parere contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

Viene quindi posta ai voti tale parte del parere con la proposta del senatore SPOSETTI: essa viene accolta.

Viene quindi posta ai voti ed accolta la parte dello schema di parere riferita agli articoli 6 e 7.

Viene quindi posta ai voti la proposta di parere contrario ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento per l'articolo 1, comma 13, in omaggio al parere della Commissione ambiente essa è accolta.

Il presidente PAVAN illustra quindi in dettaglio le proprie proposte per quanto riguarda gli emendamenti presentati, mentre il sottosegretario DE LUCA fa osservare che in generale il Governo vuole mantenere gli effetti finanziari del testo e quindi concorda sulla proposta del presidente circa gli emendamenti.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario a chiusure pregiudiziali da parte del Governo, anche perchè occorrerebbe vedere nei suoi riflessi finanziari ogni singolo emendamento.

Il sottosegretario BRUNO fa osservare che il Tesoro è contrario all'emendamento 1.10.

Il senatore SPOSETTI fa presente che non appare opportuno richiamare l'articolo 40 del Regolamento sugli emendamenti, data l'incertezza delle stime, mentre il presidente PAVAN fa osservare che pongono maggiori problemi, per i riflessi sul bilancio dello Stato, gli emendamenti presentati dai senatori delle forze di maggioranza.

Il senatore SPOSETTI chiede una maggiore collaborazione da parte del Governo, per mettere in grado il Parlamento di potere esprimere pronunzie circostanziate anche sui singoli emendamenti.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che gran parte della materia di cui al decreto sarà affrontata con altri provvedimenti, fermo rimanendo l'obiettivo della difesa del gettito: si dichiara quindi favorevole alla proposta del Presidente sugli emendamenti, anche per rendere agevole il lavoro della Commissione finanze, ferma rimanendo comunque la difesa per le previsioni di gettito.

Il senatore GUALTIERI condivide la proposta del Presidente sugli emendamenti, anche se occorre prendere atto delle dichiarazioni del senatore Sposetti e pensare ad una espressione del parere o ad un'informativa ai vari Ministeri interessati nelle 24 ore antecedenti l'espressione del parere.

Viene posta quindi ai voti la proposta del Presidente sugli emendamenti. Essa è accolta.

La seduta termina alle ore 12,35.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (279): *parere favorevole*;

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278): *parere favorevole con osservazioni*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 11

In sede consultiva su atti del Governo

Esame congiunto, a norma dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Parere parlamentare sulla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 marzo 1992, in ordine alla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali in società per azioni.
- Parere parlamentare sulla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 giugno 1992 concernente l'avvio della procedura di trasformazione dell'Ente nazionale idrocarburi in società per azioni.
- Parere parlamentare sulla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 giugno 1992 concernente l'avvio della procedura di trasformazione dell'Ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 12

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e

- la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia (383) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393).
 - Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (394).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 12

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328).
-

DIFESA (4ª)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 10,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione, per il 1993, di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 10

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
- PELLEGGATTI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
- SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).
- PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321).

III. Esame del disegno di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 luglio 1992, ore 11

Procedure informative

Interrogazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 9 luglio 1992, ore 11

Affari assegnati

Controllo parlamentare del potere comunitario, sviluppo della cooperazione con il Parlamento europeo e fra Parlamenti nazionali, Conferenza dei Parlamenti di cui all'Atto finale del Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht.
